

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente procedimento ha ad oggetto una impressionante serie di crimini di eccezionale gravità commessa dalle forze militari dei regimi dell'America Latina, nel corso degli anni '70 nei confronti degli oppositori politici, molti dei quali cittadini italiani, residenti in Uruguay o rifugiati in Argentina o in altri paesi del Sud America dopo l'istaurazione dei sistemi dittatoriali con presa del potere da parte dei militari e sospensione delle garanzie costituzionali.

L'istruttoria dibattimentale, complessa e articolata, ha consentito, mediante l'acquisizione delle dichiarazioni dei familiari degli scomparsi, delle dichiarazioni di sopravvissuti alla prigionia e alle torture, di documenti ufficiali delle commissioni di inchiesta istituite dai governi civili, successivamente insediatisi nei vari paesi del Sud America, e di organismi internazionali, interessatisi della sorte dei *desaparecidos*, di accertare la pesante azione repressiva degli oppositori politici e delle ideologie ritenute sovversive, mediante operazioni illegali di arresto, sequestro, tortura, trasferimento all'estero, sparizione e soppressione fisica, verificatasi in quegli anni con sistematicità e coordinamento tra i servizi di intelligence dei vari paesi aderenti al c.d. 'sistema Condor' o 'plan Condor', la cui esistenza risulta accertata da plurime fonti documentali, provenienti anche dalla CIA. La particolarità dei delitti in contestazione, fatta eccezione di quelli di cui ai capi L1, (caso MONTIGLIO), M1 (caso VENTURELLI), N1 (caso DONATO AVENDANO) e O1 (caso MAINO CANALES), circoscritti al Cile, è proprio quella di essere stati commessi nel quadro e in attuazione del 'plan Condor'.

E' opportuno premettere alcune considerazioni finalizzate a descrivere la genesi e la organizzazione del 'plan Condor'.

Tutte le sparizioni (e uccisioni) dei cittadini italiani: Daniel Alvaro BANFI BARANZANO, Gerardo GATTI, María Emilia ISLAS de ZAFFARONI, Armando Bernardo ARNONE HERNANDEZ, Juan Pablo RECAGNO IBARBURU, Luis Faustino STAMPONI CORINALDESI, Andrés Umberto Domingo BELLIZZI BELLIZZI, Ileana Sara Maria GARCIA RAMOS de DOSSETTI, Edmundo Sabino DOSSETTI TECHEIRA, Julio César D'ELIA PALLARES, Yolanda Iris CASCO de D'ELIA, Raúl Edgardo BORELLI CATTANEO, Raúl GAMBARO NUNEZ, Hector Orlando GIORDANO CORTAZZO, Jose Alejandro LOGOLUSO DI MARTINO, Dora Marta LANDI GIL, Lorenzo Ismael VINAS GIGLI e Horacio Domingo CAMPIGLIA PEDAMONTI sono avvenute mentre le vittime erano all'estero: gli italo-uruguayani erano in Argentina e gli italo-argentini erano in Paraguay, Bolivia e Brasile. La loro uccisione fu il frutto della collaborazione tra i servizi di sicurezza del paese di provenienza - dove avevano svolto o svolgevano attività politica - e quelli del paese estero che li ospitava.

Casi di tal genere, di collaborazione segreta tra gli apparati repressivi della regione per l'uccisione di oppositori politici, furono numerosi. Essi si inserirono in un quadro di collaborazione sistematica tra i servizi di sicurezza dei paesi del Cono Sud

dell'America Latina, che conobbe un crescendo nei primi anni Settanta del Novecento, fino a giungere ad una istituzionalizzazione nel novembre 1975, quando rappresentanti di Cile, Argentina, Bolivia, Paraguay e Uruguay (a cui poi si unirono il Brasile e il Perù) si incontrarono a Santiago del Cile e diedero vita al sistema Condor. Che i servizi di sicurezza delle dittature del Cono Sud collaborassero segretamente nella repressione politica, effettuando operazioni illegali, già all'epoca era apparso evidente alle vittime e agli osservatori più attenti. Prove a livello mondiale dell'esistenza del plan Condor erano poi emerse nel corso delle indagini sull'omicidio a Washington, nel 1976, del cileno Orlando LETELIER (ex-ministro del governo ALLENDE, ucciso da sicari della DINA cilena, assieme alla cittadina statunitense Ronnie MOFFIT) ed erano state rese pubbliche da alcuni giornalisti statunitensi. Nel 1984, la Commissione nazionale di inchiesta sulle persone scomparse (CONADEP), istituita dal governo argentino, nella propria relazione finale parlò diffusamente - pur senza usare il termine 'plan Condor' - del coordinamento repressivo in America Latina e della presenza in Argentina di forze repressive straniere, che operavano sequestri a danno di rifugiati politici. La collaborazione repressiva illegale tra i servizi di sicurezza della regione è stata denunciata in termini analoghi anche dalle altre commissioni d'inchiesta - governative e non - sulle violazioni dei diritti umani nei paesi del Cono Sud, che hanno operato negli anni successivi. La scoperta nel 1992, ad Asuncion, degli archivi del Dipartimento investigazioni della polizia, ha permesso di trovare, fra l'altro, alcuni documenti relativi alla creazione del plan Condor prodotti dagli stessi organizzatori del sistema. Inoltre, la desecretazione, da parte del governo statunitense, di migliaia di documenti prodotti dal Dipartimento di Stato, dalla CIA e da altre agenzie governative USA, relativi alle violazioni dei diritti umani in Cile e Argentina durante le dittature militari, ha portato alla conoscenza del pubblico decine di documenti in cui vengono descritti la genesi e il funzionamento del plan Condor. L'esistenza del sistema Condor - nei documenti menzionato anche come 'operazione Condor' o 'piano Condor' - è dunque oggi un fatto assodato. Che essa includesse fra le sue finalità l'attuazione di operazioni illegali miranti all'uccisione di oppositori politici, emerge con tutta evidenza dai documenti governativi statunitensi e paraguaiani, ed è confermato dai numerosi casi di sparizioni (e uccisioni) all'estero di oppositori politici avvenute nel Cono Sud negli anni Settanta. Che la morte dei cittadini italiani Gerardo GATTI, María Emilia ISLAS de ZAFFARONI, Armando Bernardo ARNONE HERNANDEZ, Juan Pablo RECAGNO IBARBURU, Luis Faustino STAMPONI CORINALDESI, Mafalda CORINALDESI de STAMPONI, Andrés Humberto Domingo BELLIZZI BELLIZZI, Ileana Sara María GARCIA RAMOS de DOSSETTI, Edmundo Sabino DOSSETTI TECHEIRA, Julio Cesar D'ELIA PALLARES, Yolanda Iris CASCO de D'ELIA, Raúl Edgardo BORELLI CATTANEO, Raúl GAMBARO NUNEZ, Hector Orlando GIORDANO CORTAZZO, José Alejandro LOGOLUSO DI MARTINO, Dora Marta LANDI GIL, Lorenzo Ismael VINAS GIGLI e Horacio Domingo CAMPIGLIA PEDAMONTI, sia imputabile al plan Condor è conclusione univoca a cui portano le fonti storiche. Operazioni repressive internazionali, complesse e

illegali, come le retate che colpirono tra il 1976 e il 1978 i militanti del PVP uruguaiano in esilio, o la serie di sequestri all'estero di montoneros, verificatesi tra il 1977 e il 1980, non avrebbero potuto essere effettuate senza un accordo preso ai massimi vertici politici in mancanza di una solida prassi di collaborazione tra i servizi di intelligence dei paesi interessati. Con la creazione del plan Condor le dittature del Cono Sud si dotarono appunto di un accordo quadro che permetteva l'organizzazione di operazioni repressive illegali internazionali. Grazie alla creazione del plan Condor, la collaborazione tra servizi di intelligence - che precedentemente aveva funzionato in modo occasionale - divenne sistematica e migliorò in efficienza. I fattori che conferirono efficienza al sistema Condor furono di natura politica, organizzativa e tecnica. L'accordo quadro, preso ai massimi livelli politici, offriva garanzia di collaborazione e impunità nel violare le leggi dei rispettivi paesi; quando, ad esempio, gli uomini del Battaglione 601 si recarono in Perù o in Brasile per sequestrare montoneros che poi intendevano trasferire clandestinamente in Argentina e uccidere, sapevano in partenza che non sarebbero stati perseguiti penalmente per tutto ciò né in Argentina, né in Perù, né in Brasile. Nessuno dei membri dei servizi di sicurezza autori di sequestri e uccisioni fu, all'epoca, incriminato né nel paese di provenienza, né in quello dove si era verificato il crimine. L'assenso preventivo dei massimi vertici politici e le decisioni dei capi dei servizi di intelligence permisero ai paesi che aderirono al plan Condor di dotarsi di un sistema di scambio di informazioni e di collaborazione operativa particolarmente agile ed efficiente. Tutti i Paesi del plan Condor concorrevano, in misura variabile, dipendente dalle circostanze che concretamente si presentavano, al successo complessivo delle campagne repressive internazionali. Il sistema Condor fu creato con la finalità di colpire i militanti politici residenti all'estero che venivano ritenuti più pericolosi, vuoi perché figure prestigiose dell'opposizione, vuoi perché membri di gruppi che praticavano la lotta armata.

La conclusione che l'accusa trae da questa ricostruzione storica è che, ad esempio, per l'uccisione di Gerardo GATTI, Maria Emilia ISLAS de ZAFFARONI, Armando Bernardo ARNONE HERNANDEZ, Jan Pablo RECAGNO IBARBURU, Luis Faustino STAMPONI CORINALDESI, José Alejandro LOGOLUSO DI MARTINO, Dora Marta LANDI GIL, Andrés Huinberto Domingo BELLIZZI BELLIZZI, Ileana Sara Maria GARCIA RAMOS de DOSSETTI, Edmundo Sabino DOSSETTI TECHEIRA, Julio César D'ELIA PALLARES, Yolanda Iris CASCO de D'ELIA, Raúl Edgardo BORELLI CATTANEO, Raúl GAMBARO NUNEZ, Hector Orlando GIORDANO CORTAZZO, Lorenzo Ismail VINAS GIGLI e Horacio Domingo CAMPIGLIA PEDAMONTI, devono ritenersi responsabili tutti i soggetti che hanno ideato e diretto - nei singoli paesi - un sistema di repressione politica che contemplava l'uso di pratiche illegali, quali sequestri e uccisioni, nonché tutti coloro (quadri intermedi nella catena di comando) che hanno, qualunque fosse il loro ruolo nel singolo caso concreto, operato all'interno di strutture repressive di cui detti cittadini italiani sono rimasti vittime. Devono innanzitutto - secondo il PM - considerarsi responsabili dei su indicati crimini tutti coloro che hanno deciso in

merito all'adesione e - successivamente - alla perdurante partecipazione del proprio paese a tale sistema o hanno organizzato e diretto al più alto livello gli organismi del paese responsabili di detto sistema. Nell'ottica accusatoria costoro devono ritenersi colpevoli dell'esecuzione delle diverse campagne repressive attuate nei singoli paesi membri del plan Condor contro cittadini di altri stati membri, in quanto con la ideazione, istituzione, organizzazione di tale sistema avevano predisposto uno strumento politico-militare di polizia repressiva al quale di volta in volta i singoli paesi interessati facevano ricorso. Pertanto, anche se, in relazione alle singole campagne repressive, gli organi politici e le strutture operative (militari, di polizia, dei servizi di intelligence) coinvolte in concreto sono quelle dei paesi direttamente interessati dai movimenti politici da contrastare e quelle dei paesi nei quali si trovavano i militanti da arrestare, interrogare ed eliminare, deve ritenersi che ogni paese aderente al plan Condor abbia comunque offerto, per il tramite dei suoi più alti esponenti, un contributo causale alle succitate campagne repressive.

Infatti il plan Condor, con la sua stabile rete di comunicazione e con la creazione, attraverso il relativo accordo internazionale istitutivo del sistema, di un'area politica omogenea, ha reso politicamente eseguibili, sul piano dei rapporti tra gli Stati del Cono Sud e sul piano istituzionale, le campagne repressive e le modalità di soppressione degli oppositori politici.

Tra le prove raccolte nel presente procedimento, assume un ruolo centrale per la ricostruzione della genesi, del funzionamento e della attività del plan Condor, la testimonianza della dr.ssa Giulia BARRERA, storica, consulente del PM, esaminata alle udienze del 2/7/2015 e del 26/2/2016.

Grazie all'importante lavoro di ricostruzione e organizzazione dei documenti da lei svolto è stata rinvenuta, tra gli atti 'sopravvissuti' alla metodica distruzione degli archivi dei paesi del Cono Sud, documentazione di rilevanza fondamentale comprovante il ruolo cardine rivestito dalle dittature sudamericane nella realizzazione del piano Condor. In data 29 ottobre 1975 si teneva a Santiago del Cile, su iniziativa della DINA cilena, la prima riunione di intelligence nazionale nel corso della quale venivano gettate le basi del sistema Condor, sistema aperto a "tutti i paesi che lo vorranno, sempre e quando non rappresentino paesi marxisti", (si tratta del verbale della 'prima riunione di intelligence nazionale', documento prodotto dalla dottoressa BARRERA all'udienza del 2/7/2015); il progetto successivamente prendeva forma e si concretizzava, il 25/11/1975, attraverso la formalizzazione del sistema Condor, come si evince dal verbale di chiusura della prima riunione interamericana dei servizi nazionali d'intelligence tenutasi a Santiago del Cile, con la partecipazione delle delegazioni di Argentina, Bolivia, Cile, Paraguay e Uruguay. Nel corso del vertice, in particolare, si raccomandava la creazione di un ufficio di coordinamento finalizzato a fornire antecedenti su persone e organizzazioni connesse alla sovversione e si stabilivano le tappe di attivazione e realizzazione del sistema finalizzato a creare una rete di scambio di informazioni efficace anche attraverso un "contatto molto veloce ed immediato quando si espelle un individuo dal paese o viaggia un sospetto per allertare i servizi di intelligence". E' in tale incontro che si stabiliva, tra l'altro, che

l'organismo costituendo sarebbe stato nominato 'Condor'; il detto verbale veniva firmato: da Manuel CONTRERAS SEPULVEDA, colonnello dell'esercito direttore dell'intelligence nazionale del Cile; da Jorge CASAS, capitano di vascello, capo delegazione argentina; da Josè A. PONS, colonnello dell'esercito, capo delegazione dell'Uruguay; Benito GUANES SERRANO, colonnello dell'esercito, capo del 2° dipartimento dello S.M. FF.AA. Paraguay; da Carlos MENA, maggiore dell'esercito, capo delegazione Bolivia.

La dottoressa BARRERA, nel corso della sua prima deposizione, il 2/7/2015, illustrava la documentazione comprovante l'esistenza e la operatività del sistema Condor, ottenuta anche grazie alla declassificazione realizzata dalla CIA, e specificava altresì i numeri delle vittime finora accertate dalle diverse commissioni istituite nei paesi membri dopo la fine della dittatura: 128 uruguaiani scomparsi in Argentina, in particolare nel periodo maggio-ottobre 1976 e dicembre 1977, 35 cileni sequestrati e uccisi in Argentina, 91 casi tra scomparsi e vittime di esecuzioni extragiudiziarie paraguaiane in Argentina, 2 casi di uruguaiani scomparsi in Paraguay, 9 uruguaiani scomparsi in Cile, 1 uruguaiano scomparso in Bolivia. Ciò detto in termini generali sull'esistenza del piano Condor, a titolo esemplificativo si ricorda che sia Gerardo Francisco GATTI ANTUNA che Juan Pablo RECAGNO venivano sequestrati e uccisi in Argentina, pur essendo cittadini uruguaiani, in forza dell'attività posta in essere dai vertici degli apparati del COSENA. Il COSENA (Consejo de Seguridad Nacional) Consiglio di Sicurezza Nazionale, fu un organismo affiancato per decreto al governo uruguaiano a partire dal febbraio 1973 (decreto n° 163/973, del 23/2/1973). Il COSENA fu creato quattro mesi prima del colpo di Stato del 27/6/1973, in seguito ad un accordo tra l'allora presidente legittimo - Juan Maria Bordaberry - e le forze armate uruguaiane. Il COSENA fu istituzionalizzato dal regime dittatoriale con decreto-legge n.14.157 del 21/2/1974. Esso rappresentò la prima frattura istituzionale della democrazia perchè era un organo non previsto dalla costituzione uruguaiana che impose l'intervento militare nella gestione dei vari aspetti della vita pubblica e non solo della sicurezza. Infatti, il COSENA ebbe competenze in materia di sicurezza nazionale ed in questioni economiche e sociali. Il COSENA operava su richiesta del presidente o per iniziativa dei suoi membri permanenti che erano: il presidente della repubblica, il ministro dell'interno, il ministro degli affari esteri ed il ministro della difesa, nonché i comandanti in capo delle forze armate. Aveva, altresì, un segretario permanente, incarico svolto dal capo dello stato maggiore delle forze armate.

Il COSENA impartiva direttive per i servizi di intelligence relativi a operazioni militari e paramilitari in Uruguay e Argentina. Fu un organismo chiave della repressione violenta degli oppositori alla dittatura. In alcuni pochi casi ci sono state delle condanne della giustizia uruguaiana nei confronti dei suoi membri (ad esempio Juan Maria Bordaberry (ex presidente-dittatore) e Juan Carlos BLANCO (ex ministro degli affari esteri) i quali sono stati condannati nel 2006, in quanto membri del COSENA, come co-autori responsabili degli omicidi - perpetrati nel 1976 - degli oppositori alla dittatura: senatore Zelmar MICHELINI, l'onorevole Hector

UTIERREZ RUIZ, Rosario BARREDO e William WHITELAW; inoltre, Juan Carlos BLANCO è stato condannato per l'omicidio della militante del PVP Elena QUINTEROS, sequestrata il 28 luglio 1976 nei giardini dell'ambasciata del Venezuela a Montevideo e la cui scomparsa forzata definitiva fu votata a maggioranza nel COSENA, nella seduta del 3 luglio 1976.

Il personale uruguayano operante in Buenos Aires all'epoca dei fatti apparteneva al SID (Servizio Informazione Difesa) ed all'OCOA (Organismo Coordinatore di Operazioni Antisovversive). Il primo organismo dipendeva direttamente dalla giunta dei comandanti in capo delle forze armate dell'Uruguay. E' stato il servizio centrale di informazione ed intelligence. Il secondo dipendeva dal comando generale dell'esercito uruguayano. Venne creato dal comando generale dell'esercito per coordinare la lotta alla sovversione. In sostanza, a capo della dittatura uruguayana vi erano il COSENA e la giunta dei comandanti in capo delle forze armate. Dalla giunta dipendevano lo stato maggiore congiunto (ESMACO che occupava la segreteria del COSENA), il SID e la giustizia militare. Quindi vi erano il comando generale della marina militare, il comando generale della forza aerea ed il comando generale dell'esercito.

Prima di affrontare il merito delle singole imputazioni è opportuno ribadire l'infondatezza delle eccezioni preliminari della difesa sia in relazione all'asserita mancanza del requisito della cittadinanza da parte delle vittime di nazionalità italiana, sia con riferimento alla violazione del principio di 'ne bis in idem' internazionale, entrambe riproposte in sede di discussione.

Al riguardo si osserva che la trasmissione della cittadinanza avviene per discendenza paterna ('ius sanguinis') e che i figli di chi è cittadino italiano, se nati in Stati che concedono la cittadinanza seguendo il criterio dello 'ius soli', possono mantenere entrambe le cittadinanze e infine che la rilevanza penale della cittadinanza italiana non viene meno con la doppia cittadinanza. Né può essere messa in dubbio la cittadinanza italiana delle vittime, sulla base del rilievo che i dati anagrafici reperiti negli schedari esistenti presso il Consolato Italiano in Uruguay non riportano l'avvenuto decesso delle vittime. E' peraltro intervenuta rituale e tempestiva richiesta di procedimento da parte del Ministro della Giustizia che è irrevocabile e si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

Quanto al divieto di 'bis in idem' c.d. 'internazionale', il principio trova applicazione solo in ambito europeo per i Paesi aderenti all'Accordo di Schengen.

Passando ora ad esaminare le singole imputazioni, si osserva quanto segue.

capo A1

caso **BANFI BARANZANO Daniel Alvaro**, uruguayano, militante del MLN-Tupamaros, sequestrato in Argentina alla periferia di Buenos Aires, il 13 settembre del 1974 e successivamente ucciso nella notte tra il 29 e il 30 ottobre 1974; il suo cadavere era stato ritrovato lo stesso 30 ottobre in località San Antonio de Areco (tra Buenos Aires e La Plata) con le mani legate dietro la schiena e parzialmente ricoperto di calce viva al fine di ostacolarne l'identificazione. La sua uccisione è stata imputata

alla "AAA", o triplice "A" (Alianza Argentina Anticomunista); nel suo caso si tratta di una delle prime operazioni omicidiarie in cui intervennero congiuntamente poliziotti e servizi segreti uruguaiani e argentini; per il quale è imputato:

Juan Carlos BLANCO, uruguaiano ministro delle relazioni estere dal golpe del 1973 al 19/12/1976

BANFI BARANZANO Daniel Alvaro venne sequestrato il 13 settembre 1974, ovvero prima della riunione che viene comunemente definita pre-Condor, perché l'origine del Condor è formalmente catalogata nella riunione dell'ottobre-novembre del '75, avvenuta a Santiago del Cile, dove i singoli Stati presero i noti accordi vincolandosi reciprocamente. Ma, come detto, è rimasto accertato, soprattutto attraverso le deposizioni del consulente tecnico del pubblico ministero, Giulia BARRERA e del consulente tecnico dell'avvocatura dello Stato, Paolo OSORIO, che ci furono una serie di riunioni preparatorie, tra cui anche una a Buenos Aires, a cui parteciparono solo alcuni degli aderenti. Quindi, le vicende erano già in atto, in sostanza, il plan Condor non fa altro che ratificare, dare legittimità a quello che ripetutamente era stato oggetto di accordi plurilaterali, ma non completi, non sistematici, concludendone l'aspetto vincolante, definitivo e formale.

Di rilievo è la deposizione di Aurora MELONI (udienza 4 giugno 2015), moglie di Daniel BANFI. Aurora MELONI ha ricordato la situazione repressiva che c'era in Uruguay, la militanza politica che svolgeva già in quel paese Daniel BANFI e che determinò il suo volontario esilio in Argentina, ancor prima del golpe del '73. La teste ha ricordato che la famiglia si trasferì in Buenos Aires, dove Daniel BANFI si mise a lavorare, non in clandestinità, anche se aveva fatto parte, a suo tempo, del gruppo 26 Marzo, che a sua volta faceva parte del cosiddetto Frente Amplio. Il 13 settembre del '73, alle tre di notte, si presentò nella loro abitazione un gruppo armato dichiarando al citofono 'siamo la polizia'; il gruppo arrivò e si capì subito che non era la polizia ufficiale; Aurora MELONI e Daniel BANFI rilevarono che in quel gruppo era inserito Hector CAMPOS HERMIDA, un commissario uruguaiano. Quindi, quella che si dichiarava essere la polizia argentina, in effetti era composta anche da un operatore uruguaiano, piuttosto noto per la sua attività antisovversiva. Ed ecco, quindi, il primo esempio di quella collaborazione tra Stati che darà vita al plan Condor: la collaborazione tra Uruguay e Argentina. Si era nel '73 e l'Argentina non aveva ancora subito il golpe, che si sarebbe verificato solo nel '76. Quindi, per i fuoriusciti dai paesi dove già era in atto una dittatura o che subivano pressioni o minacce dall'ordine costituito, l'Argentina figurava essere, in quel momento, un paese apparentemente democratico. Per questo in Argentina arrivarono fuoriusciti dall'Uruguay e dal Cile, quantunque l'Argentina fosse in quel momento già in una situazione di stabilità precaria: vi erano state vicende governative alquanto difficili che avevano indotto al ritorno Juan Peron, richiamato dall'esilio in Spagna. Dopo il governo di Juan Peron, che durò circa un anno, il potere venne assunto da Isabelita, la sua seconda moglie; si trattava di un governo debole, tutto

nelle mani di una 'eminenza grigia': José Lopez Rega. Nel giro di qualche anno l'ingovernabilità portò al golpe del '76. All'atto del sequestro di BANFI la partecipazione di agenti di polizia uruguaiana era certamente inaspettata, ma fu inequivoca al riguardo la presenza, tra quelli, di Hector CAMPOS HERMIDA, che i due coniugi BANFI riconobbero come agente uruguaiano. Cominciarono gli interrogatori - secondo la deposizione di Aurora MELONI - chiesero a BANFI qual era il suo nome di battaglia, considerandolo quindi un militante ancora in attività; chiesero se conosceva un certo Andrea CORREA, personaggio dalla connotazione non chiara: risulta infatti che fosse stato catturato dalla AAA-Triplice A, una squadra di volontari di estrema destra che andavano a colpire gli oppositori. L'avevano catturato e poi rilasciato legato a un albero; dopodiché era stato riarrestato dalle forze 'regolari', avendo comunque salva la vita (oggi vive in Argentina e ha sposato la figlia di un militare). Con tutta probabilità da CORREA provenivano le informazioni utilizzate per il sequestro di BANFI. Assieme a BANFI c'era, in casa loro, un amico, Luis LATRONICA, un uruguaiano che viveva in Cile, sicuramente ricercato. Tanto è vero che Aurora MELONI ha ricordato che gli operanti in quel contesto dissero qualcosa come: 'abbiamo fatto goal da metà campo', come a dire: 'abbiamo preso due soggetti in un colpo solo'. In effetti, in quella circostanza furono sequestrati entrambi: BANFI e LATRONICA. Aurora MELONI ricorda questo commiato dal marito, lo sguardo che si lanciarono i due, e vide il terrore dipinto negli occhi del marito Daniel, che forse aveva già capito; ricorda le parole di Luis LATRONICA che disse 'ci portano al massacro': avevano già intuito l'epilogo. Aurora MELONI non si arrese e cominciò a svolgere ricerche. Nel corso di queste ricerche accertò che in una sede di polizia, in una stanza dello stesso ufficio, era ubicato anche l'ufficio di CAMPOS HERMIDA con la 'copertura' che egli si sarebbe dovuto occupare di operazioni antinarcofici. E' evidente che questo soggetto, che non operava ufficialmente, era stato inserito in un falso 'contesto' di ufficialità, ulteriore riscontro di come si svolgeva, anche nei dettagli, l'esecuzione del plan Condor. Aurora MELONI descrive le varie ricerche che fece, spesso trattata male dalle autorità che andava a interpellare, fino a quando fu indirizzata al commissariato di Sant'Antonio di Areco, e di lì, ultima tappa, all'obitorio. Nell'obitorio, avvenne il ritrovamento di tre corpi: BANFI e LATRONICA, come detto sequestrati insieme, e JABIF, un terzo, legato a loro da amicizia. Il ritrovamento era avvenuto in una fossa comune in campagna, i corpi erano massacrati, con le mani tagliate, sfigurati dalla calce viva per impedirne il riconoscimento. Un contadino del luogo ricordava di essere stato presente mentre avveniva l'operazione e di essere stato fatto oggetto di spari intimidatori per cui era dovuto fuggire, ma poté successivamente raccontare tutto. Sempre sul caso BANFI ha deposto all'udienza del 4 giugno 2015 Nicasio ROMERO. Anch'egli uruguaiano che viveva in Argentina, lavorava in un negozio di dischi ed era amico di BANFI. Venne rapito il 12 di settembre; il suo rapimento venne preceduto dalla visita sul luogo di lavoro di alcuni soggetti non meglio identificati che chiesero al datore di lavoro cosa sapeva di lui e cosa ne sapeva di Daniel BANFI: in effetti, si trattava di persone mandate in avanscoperta, prima del

sequestro di persona. Anche allo stesso ROMERO venne chiesto se conosceva Andrea CORREA. ROMERO, sequestrato, venne portato in un luogo di detenzione non meglio identificato, dove trovò BANFI accertando che gli interrogatori in quel luogo venivano effettuati da uruguaiani, ma che le guardie erano argentine; entrambi subirono torture. Il teste ha confermato che all'epoca Juan Carlos BLANCO era ministro degli esteri dell'Uruguay.

Sempre all'udienza del 4/6/2015, ha deposto Oscar BONILLA, cognato di Guillermo JABIF, il terzo uomo trovato nella fossa comune. Anche BONILLA era scappato dall'Uruguay in Argentina ed era membro del '26 Marzo'. JABIF era stato prima imprigionato in Uruguay, poi rilasciato, fuggito in Argentina; in Argentina subì la stessa sorte degli altri due, cioè, di BANFI e di LATRONICA. All'udienza del 4 giugno 2015 è stato anche sentito Oscar DESTOUET, uno storico, docente di storia, che ha riportato dati precisi, storicamente assodati; in particolare egli ha riferito che i servizi argentini sorvegliavano gli esuli uruguaiani, seguendo le indicazioni del plan Condor o degli accordi precedenti o successivi o concomitanti. Nei loro archivi esiste una relazione di servizio in proposito; il teste ha fornito delucidazioni sul funzionamento del servizio di intelligence e sullo scambio di informazioni dentro e fuori dall'Uruguay. Anche DESTOUET parla di una riunione multilaterale del settembre del '74, (quella c.d. 'pre-Condor'); conferma le funzioni di CAMPOS ERMIDA, attivo all'interno dell'OCOA, in funzione di coordinamento delle operazioni antisovversive precisando che il referente di CAMPOS HERMIDA era l'ispettore generale Victor CASTIGLIONE e il referente superiore era il ministero degli interni; esisteva poi il consiglio di sicurezza nazionale composto dal ministro degli interni, dal ministro degli affari esteri e dai comandanti delle tre armi: tutte le operazioni importanti programmate provenivano da questo organismo; il ministro degli affari esteri era Juan Carlos BLANCO.

C'è, infine, per il caso BANFI, la deposizione del 5 giugno 2015 di Zelmar MICHELINI, figlio dell'omonimo senatore uruguaiano. Costui si trasferì a Buenos Aires nel '73, dopo il golpe, e continuò a svolgere attività di tutela dei diritti e di opposizione alla dittatura, con articoli, anche di giornale, presenze in tivù, ma nel frattempo in Uruguay tenevano in prigionia la figlia del senatore, sorella del teste, usandola come mezzo di pressione, minacciando di torturarla. Il padre senatore continuava a essere sorvegliato mentre viveva in Argentina e a questa sorveglianza era addetto anche CAMPOS HERMIDA. Vennero a conoscenza della morte di BANFI e di altri sequestri di uruguaiani. Il congresso degli Stati Uniti in quel periodo aveva invitato il senatore davanti alla commissione relazioni internazionali del parlamento. Juan Carlos BLANCO, ministro degli esteri, ordinò il ritiro del passaporto al senatore e cominciarono le torture, prima solo minacciate, alla figlia in loro prigionia: il consiglio di sicurezza, il COSENA, si prefiggeva di neutralizzare il senatore. Subito dopo il golpe del 24 marzo '76 in Argentina, quindi, cominciò la catena di sparizioni occulte. Il 18 maggio 1976, alle quattro del mattino, dopo che il senatore aveva da pochi giorni partecipato a una sessione del Tribunale Russell, tenuta a Roma, membri di polizia argentina e uruguayana lo sequestrarono a Buenos

Aires e, dopo averlo torturato, il 20 maggio lo uccisero assieme al senatore Hector Gutierrez. Il teste MICHELINI ha fatto precisazioni sull'attività del COSENA: CAMPOS HERMIDA rispondeva allo stesso COSENA ed è accertato che il 7 maggio 1976, cioè, poco prima del sequestro, Carlos BLANCO si era riunito con la polizia argentina per decidere le sorti del senatore.

La responsabilità dell'imputato BLANCO

Da quanto sin qui riportato, risultano accertati il ruolo preminente e l'operatività antisovversiva dell'imputato Juan Carlos BLANCO: era ministro degli esteri e membro dell'organismo repressivo posto ai vertici della catena di comando, ovvero il COSENA, in posizione direttiva delle operazioni di illecita repressione e soppressione degli avversari politici, quali LATRONICA, JABIF, MICHELINI e GUTIERREZ. Sicuramente responsabile, in concorso con esecutori rimasti ignoti, dell'omicidio pluriaggravato di Daniel BANFI, (anche costui, secondo le dichiarazioni di ROMERO, venne internato in un centro di detenzione clandestino, interrogato e sottoposto a torture subito prima di essere condotto a morte).

A lui sono certamente addebitabili i delitti di cui al capo A1 (nonché degli altri capi di cui si dirà). Al riguardo si richiama la testimonianza di Juan ROGER RODRIGUEZ, giornalista (trascrizioni 25/9/2015): "Juan Carlos BLANCO era il ministro degli esteri durante la dittatura, e ci sono molteplici documenti che spiegano la sua ideologia, lui diceva che si trovavano nella terza guerra mondiale, e ha un intervento diretto nel caso del sequestro e della sparizione della maestra Elena Quinteros, sequestrata all'interno dell'ambasciata del Venezuela a Montevideo, e scomparsa. Juan Carlos BLANCO firmò dei documenti dove si proponevano delle opzioni di che cosa fare con la maestra, perché il Venezuela aveva rotto le relazioni diplomatiche come conseguenza del fatto che lei era stata sequestrata all'interno del giardino dell'ambasciata, nel momento in cui stava chiedendo ausilio, era scappata dai suoi persecutori dicendo che sarebbe andata a cercare un contatto, e così scappò, si mise all'interno dell'ambasciata e due poliziotti della polizia la tirarono fuori, Juan Carlos BLANCO è agli arresti in Uruguay per questo crimine"; "nessun documento di Juan Carlos BLANCO parla del Plan Condor, perché Juan Carlos BLANCO era in cima, era sopra il plan Condor, era uno dei comandanti perché lui faceva parte come membro della COMASCO, della commissione degli affari politici, la leadership degli apparati repressori; Avv. MEJIA - Quindi lui era colui che gestiva, gli apparati repressivi? INTERPRETE - Era uno dei comandanti civili degli apparati repressivi, e uno dei più grandi difensori della sua ideologia".

Per quanto riguarda la posizione dell'imputato (così come si dirà anche a proposito delle altre figure di vertice), è certamente vero che il concorso di persone prevede che le condotte possono ritenersi legate dal vincolo concorsuale, ancorché morale, in quanto convergenti alla realizzazione di un volere comune, e che è necessario che il concorrente apporti un contributo qualsiasi che favorisca, renda più probabile, più immediato il verificarsi dell'evento. Senonché nel caso di specie, e cioè di una figura apicale di una struttura gerarchizzata nella cornice di una dittatura militare, non si

tratta di un contributo qualsiasi, ma del vero e proprio ordine che origina l'intera operazione che inizia con un sequestro di persona a scopo estorsione e termina con l'uccisione della vittima. Nel caso di vertici di una catena di comando militare o comunque rigidamente gerarchizzata, nella disciplina del concorso di persone non si può parlare di assenza di un chiaro riferimento alle regole causali e condizionalistiche (analogamente a quanto può farsi per i 'capi' di un'associazione di tipo mafioso rispetto alla loro responsabilità di posizione, negata dalla giurisprudenza), proprio perché è caratteristica tipica (salvo prova del contrario) della catena di comando militare che l'ordine parta dall'alto e dall'alto si propaghi verso il basso, pertanto, nel caso di una disciplina rigidamente gerarchizzata, a differenza di quanto la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. VI 17/9/2014-27/2/2015 n. 8929) argomenta per i vertici di un'associazione mafiosa o terroristica, l'apporto del capo militare (o politico) mediante la formulazione dell'ordine di annientamento degli avversari politici, anche se non individualizzante, resiste al giudizio causale e condizionalistico.

La riconducibilità al plan Condor dell'omicidio in questione deve ritenersi provata posto che, come si è visto, detto plan era operativo 'de facto' già prima della sua formalizzazione. Per quanto riguarda gli episodi criminosi riconducibili al plan Condor, si possono fare delle considerazioni di ordine generale immediatamente applicabili, come si dirà, a tutti i capi di imputazione. E, invero, bisogna distinguere la posizione dei vertici politici e militari delle varie dittature instauratesi del Cono Sud dell'America Latina (sull'esempio della dittatura fascista instauratasi in Cile), per il timore che la 'rivoluzione cubana' si propagasse a quei paesi, vertici imputati per tutta una serie di omicidi di oppositori politici, da quella degli esecutori delle attività repressive da questi disposte. E, invero, le vere e proprie associazioni per delinquere nate tra vertici politici e militari in questi paesi con i colpi di stato in essi verificatisi e 'consorziate' tra loro con il 'plan Condor', aventi quale scopo primario del 'pactum sceleris' l'annientamento, con qualsiasi mezzo, e quindi, anche con l'eliminazione fisica, degli oppositori politici, non solo hanno concepito detto scopo, dando l'input politico necessario e imprescindibile alle strutture repressive che operavano su loro disposizioni, ma hanno anche deviato e distorto dette strutture, avvalendosi del personale delle originali legittime istituzioni statali (esercito, marina, aviazione, corpi di polizia eccetera). Quindi non solo hanno ideato la serie di omicidi politici di cui la Corte si occupa, ma hanno dato un contributo causale a ciascuno di essi, anche allorché la scelta delle vittime fosse devoluta a qualche sottoposto in via gerarchica (ma per quest'ultima ipotesi è necessaria la prova dell'effettivo coinvolgimento nel singolo caso concreto). Ne risulta la piena partecipazione morale e materiale dei vertici a ciascun omicidio, di cui gli esecutori dovevano rispondere in via gerarchica ai capi, individuati appunto nei vertici politici e militari. Di essi, quindi, risulta pienamente provata la penale responsabilità in ordine agli omicidi di cui sono imputati, con le modalità accertate dall'istruttoria dibattimentale, configuranti le contestate aggravanti, prima fra tutte, proprio per i soggetti di vertice, la premeditazione, caratterizzata dalla intensa volizione del risultato della condotta,

(formalizzata addirittura in un accordo internazionale) considerato l'obiettivo avuto di mira dai capi delle dittature militari e cioè l'annientamento dell'opposizione politica.

E, invero, l'istruttoria svolta difficilmente ha consentito di identificare gli esecutori materiali degli omicidi di cui ci si occupa, ma ha permesso solo in alcuni casi di identificare nei quadri intermedi gli autori del sequestro o i carcerieri che hanno gestito il sequestro. Senonchè l'individuazione di quelli tra loro che hanno dato l'ulteriore contributo causale necessario per addebitare la perpetrazione degli omicidi di cui tutti sono imputati, (un 'quid pluris' oltre alla cattura e detenzione illegittima e clandestina delle vittime), è sostanzialmente fallita. Essi erano contemporaneamente membri dell'associazione per delinquere, creata dai loro rispettivi capi, e dipendenti statali provenienti dalle legittime istituzioni piegate ai fini criminali dell'associazione divenuta, con la forza della tirannia, governo del paese. Ma non vi è piena prova, stante il loro medio-basso livello gerarchico, del loro coinvolgimento, materiale e morale, negli omicidi, sicuramente, invece, conosciuti e voluti dai vertici politici e militari. Non è infatti razionalmente ipotizzabile che in una organizzazione criminale, a struttura rigidamente gerarchica, ci fosse un potere diffuso di vita o di morte. E' invece indubbio che tale potere era riservato alle persone più alte in grado nella scala gerarchica mentre non è possibile presumerlo, in via generale e astratta e in definitiva in ragione del mero ruolo svolto, in capo ai sottoposti, esecutori di ordini (quali appaiono, come si dirà, la maggior parte degli imputati) per i quali si richiede la prova piena della loro partecipazione in concreto alle singole esecuzioni. Tra l'altro è ragionevole ritenere che fra i mandanti degli omicidi, gli esecutori della cattura-carcerieri delle vittime e gli esecutori materiali degli assassinii vi potesse essere una forma di compartimentazione, (ne fa cenno TROCCOLI nel suo libro 'L'ira di Leviathan') tanto funzionale ai fini dell'associazione criminosa da non avere consentito alla istruttoria svolta di identificare gli autori materiali degli omicidi, ancorché non possa escludersi che talvolta o, addirittura spesso, i ruoli potessero coincidere. Che gli autori degli arresti-carcerieri-torturatori potessero immaginare che alcuni dei loro prigionieri fossero destinati alla morte è ipotizzabile, ma non è certo. Infatti il destino dei prigionieri in alcuni casi era stato quello della liberazione, in altri casi la sottoposizione a un 'processo-farsa' di fronte alla giustizia militare, e purtroppo, in numerosi casi, l'uccisione del 'detenuto'.

In conclusione, ponendosi senza ombra di dubbio il BLANCO ai vertici della scala gerarchica, lo stesso va dichiarato colpevole del delitto di omicidio pluriaggravato come contestatogli al capo A1, caso BANFI BARANZANO.

capi B1e B2

casi: GATTI, ISLAS, ARNONE, RECAGNO

i casi dei predetti si inquadrano in una campagna repressiva contro gli esuli uruguaiani in Argentina del PVP-Partido por la Victoria del Pueblo uruguaiano, fondato nel 1975, (nel quale era confluito l'OPR33 (Organizacion Popular

Revolucionaria 33 Orientales), articolata in due vaste retate, una prima nel giugno-luglio 1976 e una seconda nel settembre-ottobre 1976; in particolare, tra l'8 e il 9 giugno 1976 veniva sequestrato Gerardo GATTI e sottoposto a brutali torture; decedeva nel luglio del 1976; successivamente, il 27 settembre, veniva sequestrata Maria Emilia ISLAS GATTI de ZAFFARONI, e tra il 1° e il 2 ottobre 1976 venivano sequestrati Armando Bernardo ARNONE HERNANDEZ, e Juan Pablo RECAGNO IBARBURU. Tutti i predetti risultano internati nel centro di detenzione clandestina noto come Automotores Orletti (Buenos Aires), gestito dalla SIDE Argentina, e sono *desaparecidos* per i quali sono imputati:

Juan Carlos BLANCO, uruguaiano, ministro delle relazioni estere dal golpe del 1973 al 19/12/1976

Pedro Antonio MATO NARBONDO, ('El Burro') uruguaiano

Josè Horacio GAVAZZO PEREIRA, ('Gabito' o 'Nino') uruguaiano

Josè Ricardo ARAB FERNANDEZ, ('el Turco') uruguaiano

Ricardo Josè MEDINA BLANCO, uruguaiano

Luis Alfredo MAURENTE MATA, uruguaiano

Josè Felipe SANDE LIMA, uruguaiano, nel 1976 tenente del SID

Ernesto SOCA, uruguaiano, (pseudonimo 'Dracula'), nel 1976 caporale al servizio del SID, tutti i predetti quali ufficiali e militari del SID, (Servicio de Informacion de Defensa) organismo uruguaiano responsabile delle campagne contro il PVP per decisione del COSENA (Consejo de Seguridad Nacional de Uruguay, alle dirette dipendenze dell'Esecutivo),

Ernesto Avelino RAMAS PEREIRA, ('El Tordillo', 'Punales' e 'Gallego') uruguaiano,

Jorge Alberto SILVERA QUESADA, uruguaiano,

Gilberto Valentin VASQUEZ BISIO, ('Pepe') uruguaiano

gli ultimi due quali ufficiali dell'OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas) uruguaiano in coordinamento con la SIDE (Secretaria de Inteligencia) argentina,

Juan Manuel CONTRERAS, cileno, quale responsabile del Sistema Condor in Cile in quanto a capo della DINA (Direccion de Inteligencia Nacional Cile).

La scomparsa di Bernardo ARNONE.

Quanto alla scomparsa di Bernardo ARNONE, la vedova, Maria Cristina MIHURA, all'udienza del 10/4/2015, ha riferito che si era presentata il 9 giugno 1999 a Roma con altre cinque persone per sporgere una denuncia sulla situazione del marito Bernardo ARNONE e di altri giovani; precisava che il marito venne sequestrato a Buenos Aires l'1/10/ 1976 dove si erano trasferiti dopo l'avvento della dittatura in Uruguay il 23/6/1976. Bernardo fuggì perchè aveva dei precedenti (era stato arrestato e torturato per la sua militanza studentesca e sindacale nonché politica) e temeva per la sua vita. In Argentina non fecero politica, erano dei profughi uruguaiani. Bernardo militava nel PVP fondato nel 1975 proprio a Buenos Aires, mentre in Uruguay aveva militato in formazioni studentesche e sindacali che vennero messe fuori legge dalla

dittatura militare. Aveva conosciuto Bernardo nel 1973. Sapeva che in precedenza per la sua militanza politica in Uruguay era stato arrestato e torturato. In riferimento alle date e agli orari, ricostruiti poi successivamente attraverso un lavoro collettivo di memoria e di investigazione da parte di tutti i familiari degli scomparsi, ribadiva che il 1° ottobre 1976, lei e Bernardo, e la di lui madre, erano a casa di un amico che faceva il portiere in un palazzo di Buenos Aires. Si era separata da Bernardo, ma rimanevano insieme per non farlo sapere alla suocera che ne avrebbe sofferto. Bernardo era uscito di casa alle 7,00 del mattino, era in possesso di documenti falsi e disse che sarebbe tornato a pranzo a mezzogiorno, ma non era più tornato. Erano preparati a questa eventualità; in questi casi se la persona non compariva più nei posti dove sarebbe dovuta arrivare, vi erano degli appuntamenti 'automatici'. Era al corrente che se fosse stato arrestato o fosse sfuggito ad un arresto, mai sarebbe tornato in quella casa perché lì c'erano la madre, lei ed i suoi amici che avrebbe messo in pericolo. Era andata vanamente per una settimana nei luoghi di appuntamento 'automatico'.

Successivamente si era rivolta all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, con sede a Ginevra, al Comitato Internazionale della Croce Rossa, sempre a Ginevra ed ad Amnesty International. Precisava che tra il 23/9/1976 ed il 4/10/1976 vi furono 27 sequestri a Buenos Aires, tutti compagni di Bernardo e militanti del PVP. Manifestava la convinzione che Bernardo dopo il sequestro a Buenos Aires fosse stato portato al cento clandestino di detenzione Orletti poiché dei sopravvissuti avevano riferito di avervi visto alcuni dei compagni di Bernardo che erano stati sequestrati nelle stesse date. A riscontro di quanto detto, leggeva un documento del Dipartimento della Difesa USA in data 1° ottobre 1976, declassificato nell'ambito dell'Argentina Declassification Project (del governo degli Stati Uniti) a firma anche del colonnello Paul A. Coughlin, dell'Esercito degli USA, con sede a Buenos Aires; il documento tratta dell'operazione Condor contro gli esponenti di sinistra per l'eliminazione di terroristi marxisti e con la creazione in Cile di un centro per le operazioni a cui avrebbero partecipato anche l'Argentina, il Paraguay, l'Uruguay e la Bolivia; anche il Brasile successivamente avrebbe contribuito alle operazioni. I membri più attivi erano il Cile, l'Argentina e l'Uruguay, paesi che intrapresero delle azioni congiunte in Argentina contro obiettivi terroristici nella settimana del 20 settembre 1976; sul punto il documento precisava testualmente che 'durante il periodo che va dal 24 al 27 settembre del 1976, membri del servizio di informazione della segreteria di informazione di Argentina SIDE, operando con ufficiali della intelligenza militare uruguaiana, hanno portato avanti operazioni contro l'organizzazione terroristica uruguaiana, chiamata OPR 33', concludendo che l'intera struttura era stata eliminata con il sequestro di rilevanti somme di denaro. Alla fine del documento si faceva riferimento al fatto che tutti i militari del Cono Sud dell'America Latina parlavano apertamente dell'operazione Condor. Solo in seguito si era appurato che Orletti era un centro clandestino adibito alle operazioni Condor. Parlava della prima ondata di sequestri nei mesi di maggio/giugno 1976, le cui vittime erano in buona parte sopravvissute. La MIHURA riferiva inoltre di avere

incontrato successivamente José Luis BERTAZZO, un sopravvissuto argentino di Orletti che le aveva detto di aver visto un gruppo di sequestrati uruguaiani ad Orletti (che per le date dovevano essere della seconda ondata di arresti del PVP, cioè di settembre/ottobre), con alcuni bambini. Aveva poi parlato con Beatrice BARBOZA sequestrata e portata ad Orletti dove aveva visto Maria Emilia ISLAS, sequestrata con la figlia Mariana ZAFFARONI, affidata successivamente e cresciuta presso la famiglia di un agente della SIDE argentina e poi ritrovata; aveva quindi parlato con Juan GELMAN che nel 2000 aveva ritrovato sua nipote partorita in Uruguay, figlia di sua nuora argentina tuttora *desaparecida* dopo essere stata trasferita clandestinamente nel 1976 alla sede del SID uruguaiano proveniente dall'Argentina, da Orletti, dove si trovava sequestrata insieme a suo figlio poi ucciso. Riferiva che attualmente in Argentina ci sono ancora 300 bambini non rintracciati. Poi citava come fonti di informazione due militari: Andres Francisco VALDEZ (facente parte del Battaglione 601 di intelligence dell'Esercito argentino) che aveva raccontato di sequestri fornendo alla CONADEP copia dell'ordine di sequestro (e verbale di esecuzione) di Maria Emilia ISLAS, di suo marito Jorge ZAFFARONI e della figlia; e Julio Cesar BARBOZA (facente parte del SID uruguaiano) che aveva visto la nuora di GELMAN e sua figlia nella sede del SID a Montevideo. Su Orletti dichiarava che era stato trovato il contratto di affitto a favore di uomini della SIDE. La Commissione per la Pace (CONADEP) dell'Argentina ha parzialmente confermato la denuncia sulla scomparsa di Bernardo, detenuto dal 1 ottobre 1976 e con 'indizi che sia passato per Orletti all'interno degli arresti ai danni di militanti del PVP'. Sua suocera, Petrona HERNANDEZ ARNONE, le aveva riferito che GAVAZZO era andato nella sua casa alcuni giorni dopo il sequestro di Bernardo e aveva scavato nel giardino. Portò via la moto di Bernardo dicendo alla madre che tanto la moto a Bernardo non sarebbe più servita. Citava il comunicato stampa di fine ottobre 1976 delle Forze Armate uruguaiane sui 62 militanti del PVP 'arrestati'. Da un semplice calcolo e da verifiche fatte è stato accertato che dai nomi che comparivano sul comunicato, mancavano dei detenuti che non comparivano da nessuna parte (ma che il comunicato delle FF.AA. rivendicava come 'detenuti'), il cui numero coincideva con quello dei sequestrati tra settembre e ottobre 1976, tra cui Bernardo. La MIHURA leggeva le dichiarazioni che Alvaro NORES aveva inviato dal Canada alla madre di RECAGNO in cui si parlava delle terribili torture che avevano subito ad Orletti i militanti del PVP del secondo gruppo di sequestrati. Parlava di Hugo Andres CORES, dirigente (decaduto) del PVP, che confermava che Bernardo era un militante del PVP e che sul comunicato dei '62' era arrivato alle stesse conclusioni. Inoltre dichiarava di aver parlato con Ricardo GIL, militante del PVP, che le aveva confermato che anche Bernardo era un militante del PVP e che lo aveva conosciuto. Sempre all'udienza del 10/4/2015 veniva acquisita la dichiarazione giurata di Petrona HERNANDEZ ARNONE (madre di Bernardo ARNONE, deceduta), resa dalla donna dinanzi un notaio, con relativa traduzione. Dalla lettura del documento risultava che il figlio era scomparso il 1° ottobre 1976 a Buenos Aires. In precedenza Bernardo era stato già detenuto nel 1972 per 36 giorni in Uruguay e all'epoca venne effettuata una

perquisizione domiciliare a cui partecipò un ufficiale che si presentò con il nome di Josè GAVAZZO che perquisì personalmente la stanza del figlio. Dopo l'avvento della dittatura in Uruguay, il figlio non sentendosi più sicuro, andò in esilio in Argentina, dove scomparve appunto il 1° ottobre 1976. Dopo pochi giorni dalla scomparsa, dopo che lei era rientrata a Montevideo da Buenos Aires, e precisamente dopo 9 giorni, si presentarono presso la sua abitazione a Montevideo, Josè GAVAZZO e Manuel CORDERO, accompagnati da altre tre persone; dissero che sulla base di loro informazioni nel giardino della casa c'era qualcosa che era stato seppellito; scavarono ma non trovarono nulla. In quell'occasione portarono via la moto del figlio. Sempre all'udienza del 10/4/2015 veniva data lettura della scheda della CONADEP, commissione di inchiesta creata nel 1983 in Argentina, cui si era rivolta la donna: nella scheda si ribadisce ciò che venne detto dalla madre al notaio. All'udienza del 5/6/2015 veniva sentita Edelweiss ZAHAN la quale riferiva di essere stata sequestrata a Buenos Aires il 14/7/1976 da argentini e uruguaiani e portata ad Orletti dove venne interrogata e torturata (con il 'telefono', ovvero con colpi forti e ripetuti sulle orecchie tanto da rimanerne sorda) anche da Manuel CORDERO che riconobbe dalla voce in quanto lo aveva conosciuto in occasione di un precedente arresto di suo marito. Successivamente venne portata in Uruguay in aereo con il cosiddetto 'primo volo', fu quindi sottoposta insieme ad altri prigionieri ad un processo 'farsa' in cui venne artatamente sostenuto che i detenuti erano stati arrestati in Uruguay e che si trattava di 62 persone (mentre in realtà erano solo 24), ma ebbe salva la vita. In seguito aveva incontrato GAVAZZO che si vantò con lei, dopo essersi appositamente presentato, di avere salvato la vita a tutti i prigionieri che dall'Argentina erano stati portati in aereo in Uruguay con il 'primo volo'. SARA MENDEZ, all'udienza dell'11/6/2015, dichiarava che Ricardo MEDINA BLANCO le parlò dei coniugi JULIEN, *desaparecidos*, che facevano parte del secondo gruppo di sequestrati del PVP. Quando era detenuta nei locali del SID riuscì ad ascoltare delle conversazioni che vertevano su un'operazione massiccia in Argentina nel mese di settembre 1976 contro i militanti del PVP. Lo stesso imputato MEDINA le fece delle domande su ARNONE proprio nei mesi di settembre/ottobre 1976, le fece vedere la sua patente e le chiese se avesse un occhio di vetro.

La scomparsa di Maria Emilia ISLAS GATTI de ZAFFARONI

Quanto alla scomparsa di Maria Emilia ISLAS GATTI de ZAFFARONI, dalla istruttoria dibattimentale è emerso che i coniugi ZAFFARONI nel 1974 avevano lasciato l'Uruguay e si erano rifugiati in Argentina ottenendo il riconoscimento dello status di rifugiati da parte dell'Alto Commissariato dell'ONU per i Rifugiati per sfuggire alla repressione messa in atto dalla dittatura militare in Uruguay, istaurata a seguito del colpo di stato del 1973. In Uruguay, infatti, i coniugi ZAFFARONI erano considerati oppositori della dittatura, poiché militanti della Asociación de Estudiantes Magisteriales de Montevideo. Giunti in Argentina avevano iniziato a militare nell'organizzazione politica uruguaiana del Partito por la Victoria del Pueblo (PVP),

dove militavano molti degli esuli uruguaiani che, come i coniugi ZAFFARONI, si erano rifugiati in Argentina, (tra i quali le altre vittime dei fatti di cui ai capi di imputazione B1 e B2: Gerando GATTI, Bernardo ARNONE HERNANDEZ e Juan Pablo RECAGNO IBARBURU).

Con il golpe militare del 24/03/1976 e il regime dittatoriale militare instaurato da Jorge Videla, anche in Argentina viene avviata in modo sistematico la lotta contro ogni forma di dissenso, lotta che fino a quel momento era stata svolta dalle forze paramilitari di estrema destra entrate in azione già alla fine del 1973 (l'Alleanza Anticomunista Argentina anche nota come A.A.A. o Triplice A, di cui si è già detto). Invero, già in epoca precedente il golpe del 1976, in Argentina si svolgeva un'azione di repressione e controllo nei confronti degli oppositori politici, anche di coloro che lo erano verso gli altri Stati. In particolare, nei confronti dei rifugiati uruguaiani è sempre stata messa in atto un'azione di spionaggio ad opera dei servizi segreti argentini in collaborazione con quelli uruguaiani ai quali venivano trasmesse le informazioni. A confermare tale circostanza è il teste Oscar Edgardo DESTOUET GONZALEZ che tra il 2005 e il 2010 si è occupato di studiare in Uruguay gli archivi delle politiche pubbliche, della memoria e dei diritti umani ed ha, pertanto, visionato le relazioni e gli atti governativi relativi al periodo della dittatura militare.

All'udienza del 4/06/2015 egli ha riferito di aver esaminato una relazione di servizio della polizia argentina in cui si dava atto che il 19/04/1974, festa nazionale in Uruguay, si era tenuta presso i locali della federazione argentina della boxe una riunione di esiliati. Questo documento era arrivato in Uruguay tramite il ministero degli esteri e costituiva il riscontro che i servizi segreti argentini trasmettevano al governo uruguaiano informazioni sull'attività di sorveglianza che svolgevano nei confronti degli esuli uruguaiani.

Il 27 settembre 1976 Maria Emilia ISLAS GATTI de ZAFFARONI insieme al marito Jorge Roberto ZAFFARONI CASTILLA e alla loro figlioletta Mariana di diciotto mesi vennero sequestrati nella loro abitazione, sita in via Venezuela 3328 a Vicente Lopez in provincia di Buenos Aires. La ISLAS GATTI venne portata nel centro clandestino di detenzione Automotores Orletti, situato a Buenos Aires in calle Venecio Flores.

Beatriz BARBOSA, militante del PVP, sentita all'udienza del 10/7/2015, confermava la presenza di Maria Emilia nel centro di Automotores Orletti. In particolare specificava che nel 1976, precisamente il giorno 30 settembre del 1976, ella si trovava a Buenos Aires in Argentina, dove risiedeva dal 1974. Nella mattina di quel giorno, mentre si trovava in strada a Buenos Aires, era stata arrestata da alcuni individui che facevano parte dell'esercito uruguaiano e della polizia argentina. Fu gettata con violenza all'interno di una macchina, nella parte posteriore, e: "trasferita in questo modo a un luogo dove c'era una ... a cui si accedeva attraverso una serranda metallica, una saracinesca che si è aperta dopo una parola, diciamo, una parola d'ordine: 'apriti sesamo'. Vengo introdotta in una stanza, dove una voce di una bambina dice: 'Quella chi è, mamma?' E la voce di Maria Emilia ISLAS risponde: 'E' la zia Betty'". "Maria Emilia ISLAS de ZAFFARONI e sua figlia si trovavano lì,

erano state sequestrate il 27 di settembre, 3 giorni prima di me, insieme al marito" e ancora: "Maria Emilia, che io conoscevo da prima, in un momento di distrazione della guardia, in quel momento, lei mi dice che Jorge ZAFFARONI CASTILLA si trova anche lui al centro di detenzione Orletti, in un'altra stanza, torturato brutalmente". La teste inoltre riferiva la ragione per cui conosceva Maria Emilia: "La conoscevo per motivi politici, perchè io ero ... facevo parte del Partito per la Vittoria del Popolo, è un partito che si era formato con esiliati uruguaiani in Argentina, per denunciare la dittatura uruguaiana". Il sequestro e la scomparsa di Maria Emilia ISLAS sono stati accertati anche dalla Commissione per la pace del 2003.

All'udienza del 26/02/2016 Giulia BARRERA, consulente storica del PM, riferiva infatti che: "la Commissione per la Pace uruguaiana, che abbiamo già diverse volte citato, che concluse la sua indagine nel 2003, il 10 aprile, con un rapporto finale molto stringato, in cui si dice soltanto quali sono le denunce confermate e quelle non confermate, considera accertati i casi dei militanti del PVP: Whashington CRAM, Leon DUARTE, Gerardo GATTI, Maria Emilia ISLAS, Alberto MECIOSO, Ruben PRIETO, Juan Pablo RECAGNO, Juan Cesar RODRIGUREZ, Alberto SOBA, Jorge ZAFFARONI, tutti detenuti ad Orletti".

Infine, all'udienza del 7/10/2016 il teste Pablo Enrique OUVINA, dal 1993 Procuratore della Repubblica in materia criminale e dal 2008 in materia di delitti contro l'umanità, ha riferito che: "il giorno seguente il 27 settembre sono stati sequestrati nella loro residenza, ZAFFARONI CASTILLA, Maria Emilia ISLAS GATTI e Mariana ZAFFARONI ISLAS, figlia di entrambi". Il teste ha precisato che nella sua qualità di Procuratore della Repubblica ha rappresentato la pubblica accusa nel processo che si è concluso a Buenos Aires il 9 agosto 2016 che ha interessato, tra le tante cose, anche l'operazione Condor e che i fatti sui quali ha reso testimonianza sono stati accertati nell'ambito di tale processo.

Infine, ai fini di un completo quadro della vicenda, è importante ricordare, anche se non costituisce oggetto di accertamento nel presente processo, che insieme a Maria Emilia, è stata sequestrata e portata ad Automotores Orletti anche la figlioletta Mariana, (costituita parte civile e sentita all'udienza del 10/7/2105) la quale era stata poi data in consegna ad un agente della SIDE, Miguel Angel FURCI, che si appropriò illegalmente di lei, cambiandole il nome in Daniela Romina FURCI, crescendola come fosse sua figlia e mantenendola all'oscuro di tutto, (così ha narrato: "sì, per molti anni ho vissuto con lui, con sua moglie, credendo che fossi sua figlia naturale. Grazie alla ricerca che la mia famiglia biologica fece insieme alle Abuelas de Plaza de Mayo, soprattutto dopo il ritorno della democrazia in Argentina, mi poterono localizzare nel 1984. E nel 1993 mi fanno l'analisi del sangue e con queste analisi del sangue e possono scoprire che io, in effetti, sono Mariana ZAFFARONI ISLAS e mi restituiscono la mia identità. Grazie a questa prova condannano FURCI e sua moglie per appropriazione e falsificazione dei documenti". Sul lavoro dell'Associazione delle Abuelas per il ritrovamento dei bambini 'sottratti', ha reso testimonianza la presidente Estela CARLOTTO, sempre all'udienza del 10/07/2015, riferendo di altri casi risolti che riguardano anche il presente procedimento, come il

caso di Maria Victoria MOYANO ARTIGAS. Come confermato da Mariana, la sua vicenda rientra nel c.d. 'piano sistematico', così descritto: "il piano sistematico è un piano stabilito dalle forze di sicurezza dei paesi che in quel momento si trovavano in dittatura. In questo piano si diceva ... era stabilito che i figli dei sequestrati oppure quei figli che venivano portati via alle donne incinte, erano consegnati a famiglie di agenti della sicurezza o a famiglie affini a loro".

Il sequestro in Argentina di Maria Emilia è stato confermato anche da Carlos OSORIO, all'udienza del 20/05/2016, che illustrando il documento 'Relazione sui ricercati dell'OPR 33', un elenco di circa 64 militanti, ha riferito che lo stesso ricomprendeva molti dei nomi di persone che erano scomparse, sia a luglio, che a settembre del 1976: nell'elenco erano ricompresi sia Maria Emilia ISLAS GATTI de ZAFFARONI che suo marito Jorge ZAFFARONI. Il teste, inoltre, facendo riferimento al documento contrassegnato dal n. 601 del 28 settembre del '76, chiariva che si trattava di un documento del Battaglione 601: "evidentemente è un documento sulla gestione dei prigionieri, o documenti sulla cattura, è datato 28 settembre 1976 ... dicono: 'obbiettivo primario Jorge ZAFFARONI e obbiettivo secondario Maria Emilia ISLAS de ZAFFARONI', più in basso, data nella quale verrà realizzato, nella quale verrà portato a termine, il '27 settembre 1976'; ci sono molti altri codici che sono difficili da interpretare, però dice qui: 'consegnati a OCOA', che è l'Organismo Coordinatore delle Operazioni Antisovversive dell'Uruguay"; nel documento prodotto sarebbe, pertanto, registrata la consegna alle forze uruguaiane di Maria Emilia ISLAS. Anche il caso ZAFFARONI, pertanto, conferma il coinvolgimento congiunto delle forze repressive argentine e uruguaiane insieme. Al riguardo possono essere richiamate alcune delle testimonianze rese dagli internati nei centri di detenzione clandestina e sopravvissuti ai sequestri.

All'udienza del 5/6/2015 la teste ZAHN Edelweiss, sequestrata in Argentina e poi trasferita Uruguay, (il trasferimento di prigionieri uruguaiani dall'Argentina in questione è quello posto in essere dai servizi segreti argentini e uruguaiani per mettere in scena una finta invasione terroristica, così da mostrare al governo degli Stati Uniti che erano necessari aiuti per combattere il terrorismo), ha riferito che nel centro clandestino di Automotores Orletti operavano: "ufficiali dell'OCOA e del SID, Centro Intelligence di Difesa", la teste inoltre, ha riconosciuto: "il maggiore GAVAZZO e il capitano SILVEIRA", ed ha spiegato che: "i militari si presentarono e quindi li vidi. [...] Mi invitarono a collaborare con loro e a dire nomi, a fare ... diciamo a dare informazioni con la minaccia che altrimenti mi avrebbero torturato".

All'udienza del 5/6/2015 il teste DEAN Eduardo, anche egli sequestrato in Argentina (il 3/07/1976) e detenuto a Orletti per 11 giorni, ha riferito che: "il maggiore GAVAZZO si presentava come delle Forze Speciali dell'esercito, poi c'era un altro gruppo che si chiamava OCOA e un altro SID, Servizio di Intelligence dell'Esercito". Inoltre, ha specificato che SILVEIRA RAMAS Gilberto Vazquez e SOCA, detto 'el Dracula', lo "interrogarono a Orletti. GAVAZZO e SILVEIRA furono le due persone che si presentarono a Buenos Aires". Più tardi a Montevideo ebbe modo di conoscere gli altri: 'el Dracula', e Gilberto VASQUEZ RAMAS.

La teste Maria ELBA RAMA, imprigionata ad Automotores Orletti, all'udienza del 9/7/2015, riferiva di avere riconosciuto alcuni torturatori in "GAVAZZO, MAURENTE, Jorge SILVEIRA, MATO, SANDE, Manuel CORDERO, Ernesto SOCA, che ho visto anche in Argentina, Ernesto RAMAS, erano ... MEDINA ... Erano tanti e li abbiamo anche visti, perchè quando arrivammo ufficialmente ... ci riconobbe ufficialmente come detenuti delle forze militari uruguaiane".

Ancora, la presenza di GAVAZZO al centro clandestino di Automotores Orletti è stata confermata dal teste PERALTA Francisco Javier all'udienza del 10/07/2015: "quindi quest'uomo dà un ordine a un altro, che mi tolgano il cappuccio e la benda. E quindi, questa persona mi dice: 'Sa? Lei sa chi sono io'? Io dico: 'No' 'Io sono il maggiore José Nino GAVAZZO ed esigo che mi si tratti con rispetto'. E mi rimisero il cappuccio".

Anche altri sopravvissuti hanno riconosciuto alcuni imputati quali autori dei sequestri, così: Sara MENDEZ e Ana QUADROS (udienza dell'1/06/2015). Il teste Julio BARBOZA, che dal 1976 al 1977 era stato soldato presso il Servizio Informazioni della Difesa (SID), all'udienza del 21/04/2016, in merito alla struttura del SID, riferiva che: "nel Dipartimento 3, altri ufficiali che sono passati da lì, durante il mio periodo di occupazione, il maggiore José Nino GAVAZZO, il maggiore Manuel CORDERO, il capitano Gilberto VASQUEZ, il capitano José Ricardo ARAB, il tenente MAURENTE", specificando, sulle funzioni svolte da GAVAZZO nel Dipartimento 3, dall'aprile '76 fino all'agosto '77, che: "il maggiore GAVAZZO, come incarico era il secondo nell'incarico di comando, benché nei fatti si vedeva che era lui quello che prendeva le decisioni" e che poi: "è diventato capo del Dipartimento, quando è stato promosso a tenente colonnello". Lo stesso teste riferisce anche degli altri agenti del SID: "José ARAB era capitano dell'esercito e stava nel Dipartimento 3 del SID e per molto tempo è stato l'uomo del SID a Buenos Aires", "il maggiore Manuel CORDERO, il maggiore MARTINEZ, GAVAZZO"; "ricordo il capo Ernesto SOCA, il capitano VASQUEZ era nel Dipartimento 3, quando io sono entrato nel SID, dopo pochi mesi lo trasferirono", ma il teste non sa dove. Anche MATO NARBONDO: "era nel Dipartimento 3"; "Ricardo MEDINA era un poliziotto che stava nella Commissione di Informazione, del Servizio della Difesa, era anche un ufficiale dell'Intelligence che operava come compito specifico, nella intercettazione di comunicazioni e ascolto telefonico"; "il tenente José SANDE, anche lui era della polizia, anche lui era nel SID e anche lui era operativo, era tenente" e "Ernesto RAMA era maggiore dell'Esercito, che era dell'OCOA, Organo Coordinatore delle Operazioni Antisovversive e benché non fosse appartenente al SID, era una presenza costante lì e veniva a fare riunioni con GAVAZZO e a coordinare le riunioni con GAVAZZO".

All'udienza del 7/10/2016, Pablo Enrique OUVINA descrive il coinvolgimento del sistema repressivo uruguaiano in Argentina: "il sistema repressivo uruguaiano era costituito da diversi enti repressivi, uno era questo SID che dipendeva dalla giunta dei comandanti, era un organismo di inteligencia che aveva delle funzioni operative, il SID era soltanto uno. Altri enti repressivi erano per esempio gli OCOA. C'era un

OCOA per ogni divisione dell'esercito uruguayano, quelli che abbiamo potuto accertare che hanno avuto più coinvolgimento è stato uno di loro perchè dentro Orletti è stato accertato che c'erano membri del SID e dell'OCOA che agivano direttamente con un gruppo operativo della SIDE argentina" e ha aggiunto, quanto alla responsabilità di Ernesto Avelino RAMAS PEREIRA e Jorge Alberto SILVERA QUESADA, che era stata accertata la presenza di entrambi tra l'Argentina e l'Uruguay. Il teste ha insistito sul collegamento tra le forze repressive uruguayane e argentine: "sì, è stata accertata quella connessione. Prima dell'operazione Condor esisteva un contatto informale, dopo l'operazione Condor quel contatto è stato eseguito sotto l'operazione Condor" e sul fatto che le forze repressive uruguayane intervenivano in territorio argentino: "è stato accertato che forze uruguayane hanno agito nel territorio argentino e che forze argentine hanno agito nel territorio uruguayano sotto il piano Condor".

La scomparsa di GATTI e RECAGNO

Per quanto riguarda l'Uruguay, Zelmar MICHELINI, figlio dell'omonimo senatore sequestrato e ucciso nel maggio 1976, ha riferito nel corso del dibattimento - all'udienza del 5 giugno 2015 - sul ruolo centrale rivestito dal COSENA (Consiglio di Sicurezza Nazionale), nella repressione degli oppositori politici mediante atti illegali e criminali: "Juan Maria Bordaberry, si è riunito con i militari e invece di destituirli per aver cercato di fare un colpo di stato, si mise d'accordo con i militari per formare un Consiglio di Sicurezza Nazionale, un organismo composto dal Presidente della Repubblica, Ministro degli Interni, Ministro degli Affari Esteri, il Ministro della Difesa e dai comandanti delle tre forze armate, Esercito di terra, Marina e Aviazione e il segretario del COSENA è il segretario anche dello Stato Maggiore riunito".

Dopo il colpo di stato in Uruguay e quello dell'11 settembre 1973 in Cile migliaia di oppositori si rifugiarono in Argentina ed in altri Paesi, e così fecero anche Gerardo Francisco GATTI e Juan Pablo RECAGNO. Proprio in Argentina nel 1975 venne fondato dagli oppositori uruguayani, lì fuggiti, il Partito per la Vittoria del Popolo (PVP), che aveva come presidente Gerardo Francisco GATTI. Nel nuovo partito confluirono diverse generazioni di militanti politici, sindacali, studenteschi e appartenenti alla società civile che provenivano dalle più diverse posizioni: Resistenza Operaia Studentesca (ROE), Organizzazione Popolare Rivoluzionaria (OPR 33) Fronte Studentesco Rivoluzionario (FER), Fronte Rivoluzionario dei Lavoratori (FRT). Conseguentemente tra gli obiettivi principali dell'Uruguay vi era l'eliminazione politica e fisica dei dirigenti e dei militanti del PVP.

Gerardo GATTI si trasferì in Argentina poco prima del colpo di Stato del giugno del 1973; al riguardo Daniel GATTI all'udienza del 5 giugno 2015 riferiva che Gerardo: "all'inizio non aveva bisogno di essere clandestino perchè l'Argentina era ancora uno dei pochi paesi dove c'era la democrazia ed anche più che in Uruguay o in Cile". Ma a partire dai primi mesi del 1975 la situazione politica argentina si complica e "degrada vorticosamente con la creazione della triplice A, che è l'"organizzazione paramilitare

argentina che assassinava gli oppositori politici” (testimonianza di Zelmar MICHELINI). Nel mese di marzo 1976 vennero arrestati tre militanti del PVP. Interrogati sotto tortura, alcuni di loro fecero i nomi di altri appartenenti all’organizzazione. L’uso sistematico di feroci torture e la coordinazione dei servizi di intelligence portarono nell’anno 1976 a due grandi ondate di sequestri in Argentina, la prima nei mesi di giugno e luglio e l’altra nei mesi di settembre e ottobre. L’obiettivo, come detto, era quello dell’annientamento del PVP e della ricerca del denaro custodito dall’organizzazione, come dimostra la vicenda inerente Gerardo Francisco GATTI e Juan Pablo RECAGNO.

Per quanto riguarda, in particolare la scomparsa di Gerardo GATTI, costui veniva rapito il 9 giugno del 1976, sparendo nel nulla. Come detto, egli si era trasferito a Buenos Aires assieme alla famiglia, e rispetto ai familiari abitava in posti diversi per ragioni di sicurezza, ma frequentemente si incontrava ed era comunque in contatto telefonico con loro. Daniel GATTI, suo figlio, che all’epoca aveva sedici anni, riferisce il clima pesante che si era creato in Argentina per gli esuli uruguaiani e che uno degli ultimi incontri col padre avvenne il 20 maggio 1976, quando venne rinvenuto il cadavere del senatore MICHELINI, rapito due giorni prima. Per i due mesi successivi al sequestro la famiglia, composta oltre che dai tre figli, dalla moglie Martha Amanda CASAL de REY e dalla madre di Gerardo, intentò tutte le ricerche possibili rivolgendosi agli organi di polizia argentina e presentando il ricorso per ‘habeas corpus’ per ben due volte, non ottenendo risposta alcuna. Infine, nell’agosto 1976 Martha Amanda CASAL de REY, con due figli, lasciava l’Argentina e si rifugiava in Francia. Dopo alcuni giorni dall’arrivo in Francia i familiari del GATTI ebbero conoscenza del fatto che un altro militante del PVP e sindacalista, vecchio amico di Gerardo GATTI, Washington PEREZ ROSCINA, anch’egli esule in Europa, aveva fatto delle dichiarazioni appena giunto in Svezia che riguardavano il periodo in cui il loro familiare era recluso presso il centro di tortura Automotores Orletti in Buenos Aires, (almeno fino alla metà di luglio 1976). In sintesi, il Washington PEREZ ROSCINA dichiarò di essere stato prelevato, assieme ad uno dei suoi figli, dalla propria abitazione in Buenos Aires da una pattuglia mista di militari argentini ed uruguaiani il 13 giugno 1976 e successivamente portato al cospetto di Gerardo GATTI, all’interno di Automotores Orletti, allo scopo di essere utilizzato come intermediario per ottenere la liberazione di Gerardo GATTI in cambio di un riscatto di due milioni di dollari. Washington PEREZ ROSCINA, deceduto, ha lasciato le proprie dichiarazioni scritte, depositate dapprima presso la Procura della Repubblica di Roma e successivamente acquisite agli atti.

Daniel GATTI, nella deposizione del 5/6/2015, ha confermato che Washington PEREZ e suo figlio videro il padre ad Orletti allorquando agenti argentini ed uruguaiani tentarono di ottenere un ingente riscatto per la sua vita. Lo videro dopo le prime torture subite, con una ferita su un braccio. Agli atti del processo c’è la foto di MICHELINI ad Orletti insieme a PEREZ con un giornale (per provare la data certa). Daniel GATTI ha dichiarato che anche sua sorella era *desaparecida* - poi si seppe a causa di un’esplosione della casa dove abitava - ed i suoi resti sono stati identificati

nel 1983. Delle torture subite dal padre ad Orletti gli parlò anche Sergio LOPEZ BURGOS, altro militante del PVP detenuto e torturato ad Orletti ed attualmente deceduto. Ma della detenzione e tortura del 'viejo', come anche Gerardo GATTI era conosciuto, (in forma di rispetto per la sua esperienza e la sua età), sono a conoscenza tutti gli esuli uruguaiani legati al PVP.

Maria del Pilar NORES MONTEDONICO, anch'ella esule uruguaiana in Argentina, militante del PVP, ha confermato (all'udienza del 2 luglio 2015) di essere stata sequestrata lo stesso giorno (solo qualche ora dopo) nel medesimo appartamento di GATTI, dove i due svolgevano attività politica – lei come segretaria – per il Partido por la Victoria del Pueblo. Sia Maria del Pilar NORES MONTEDONICO che Gerardo Francisco GATTI furono dapprima detenuti presso la sede della polizia federale argentina e poi trasferiti al centro di detenzione Automotores Orletti. Della detenzione di GATTI presso la sede della polizia federale argentina furono gli stessi sequestratori ad informare la NORES MONTEDONICO, circostanza comprovata da quanto riferirono gli ufficiali argentini RUFFO e GORDON a Washington PEREZ, nel tentativo di conseguire il riscatto per la liberazione di GATTI.

Molteplici testimonianze attestano la permanenza di GATTI nel centro di detenzione clandestina Automotores Orletti. D'altro canto, la sua notorietà ebbe un ruolo determinante nel suo riconoscimento da parte degli altri esuli uruguaiani che vissero la prigionia. Molto importanti le deposizioni dei testimoni che lo videro personalmente a Orletti: Edelweiss ZAHN (militante del PVP), all'udienza del 5/6/2015 ha dichiarato di essere stata sequestrata da argentini ed uruguaiani a Buenos Aires il 14/7/1976 e portata a Orletti dove venne torturata crudelmente e a lungo: "... una volta in cui mi portavano su al piano di sopra io sono riuscita a vedere Gerardo GATTI che già stava in una condizione molto disperata, già era disfatto. In una stanza a lato di quella che era la stanza degli interrogatori, era in una condizione ... tirato per terra e ... io ho dei flash, sono passati quarant'anni, ma io ho flash ... lui stava nel suolo, sdraiato, ho potuto vederlo in uno stato disastroso"... La ZAHN venne poi portata in Uruguay con il cosiddetto 'primo volo' insieme a molti dei sequestrati a Buenos Aires durante la prima ondata repressiva. Come già detto, venne organizzata una messa in scena per far credere che lei e gli altri erano stati arrestati in Uruguay (e non in Argentina). Successivamente furono processati e condannati dalla giustizia militare uruguaiana. Le autorità dichiararono pubblicamente che si trattava di 62 persone, ma in realtà erano solo 24. Ad Orletti - secondo quanto la ZAHN riferisce - operavano ufficiali dell'OCOA e del SID. Come si ripete, lei vide personalmente Gerardo GATTI, ed è stata probabilmente l'ultima a vederlo vivo.

Sempre all'udienza del 5/6/2015 è stato sentito Edoardo DEAN (militante PVP), che ha dichiarato di essere stato sequestrato il 3/7/1976 a Buenos Aires, di essere stato portato ad Orletti e di essere stato interrogato sotto tortura da uruguaiani: "ci fu un'occasione in cui due militari si presentarono e quindi li vidi. Si presentarono come il maggiore GAVAZZO e il capitano SILVEIRA. Mi invitarono a collaborare con loro e a dire nomi, a fare ... diciamo a dare informazioni con la minaccia che

altrimenti mi avrebbero torturato.” Anch’egli venne trasferito con il cosiddetto ‘primo volo’ a Montevideo dove venne tenuto in isolamento per quattro mesi e poi processato e condannato. Anche lui vide Gerardo GATTI e rimase impressionato dal suo aspetto fisico, fortemente provato dalla tortura ripetuta ed ininterrotta: “aveva l’aspetto di una persona che era stata sottoposta a un castigo molto forte, molto crudele. Aveva i capelli lunghi e anche la barba molto lunga. Era buttato su un materasso per terra in una stanza.”

Ana QUADROS (militante del PVP), all’udienza dell’11/6/2015, ha dichiarato di essere stata sequestrata il 13/7/1976 a Buenos Aires e portata ad Orletti. Ricorda che per entrare i sequestratori pronunciarono la parola d’ordine: ‘operazione sesamo’ (particolare che verrà poi confermato da altri testimoni) ed a Orletti venne torturata (con la ‘picana’ e il ‘sottomarino’). Venne stuprata dal militare uruguayano Juan Manuel CORDERO, che conosceva dall’Uruguay e riconobbe chiaramente anche il maggiore GAVAZZO. Ricorda anche Gilberto VASQUEZ, SILVEIRA, Anibal GORDON (argentino), Edoardo RUFFO. Il capitano MEDINA BLANCO lo ricorda invece come il militare che era con loro durante la cd. ‘farsa dello chalet Susy’, (cfr. ‘primo volo’). Ad Orletti c’erano dunque argentini ed uruguayani. Venne appunto portata a Montevideo con il ‘primo volo’ dove venne inscenato il ‘falso arresto’. Fu processata e condannata. Su GATTI conferma di essere venuta a conoscenza del sequestro di cui fu fatto oggetto quando era ancora libera: “... no, io a quell’epoca ancora non ero stata sequestrata, ero fuori in libertà, quando i terroristi volevano scambiare Gerardo GATTI per soldi”. E conferma altresì i particolari della ‘trattativa’ intercorsa tra i militari ‘terroristi’ ed i membri del PVP ancora in libertà (tra cui lei stessa) per la liberazione di GATTI: “... Washington PEREZ fu portato cinque volte a Orletti perché vedesse GATTI e tutte le volte ci portava indietro le condizioni del riscatto ...”; ed ancora: “...: “lo sapevo prima di essere sequestrata, prima di essere portata a Orletti che GATTI era stato sequestrato e si trovava lì. I torturatori mi portarono a vedere GATTI e mi fecero vedere in che condizioni stava e mi dissero che se non avessi parlato sarei stata ridotta come lui”; “Sì, vidi GATTI per terra buttato su qualcosa che non so dire che cosa fosse, coperto con una coperta, però si vedeva il volto, e nel volto si vedeva quanto male stesse, quanto lo avessero torturato”.

Sara MENDEZ (militante del PVP) all’udienza dell’11/6/2015, ha dichiarato di essere stata sequestrata il 13/7/76 a Buenos Aires e, dopo essere stata ad Orletti, anch’ella fu trasferita con il cosiddetto ‘primo volo’ a Montevideo. Suo figlio (di 21 giorni) venne sequestrato con lei e rimase *desaparecido* per ben 26 anni. Al sequestro parteciparono José GAVAZZO e personale argentino (tra cui riconosce Anibal GORDON); fu interrogata e torturata ripetutamente a casa ed a Orletti, dove continuarono le torture. Il figlio Simon era stato adottato da una famiglia argentina (di un commissario della polizia federale della zona dell’operazione). Al momento dell’arresto fu lo stesso capitano GAVAZZO a presentarsi: “lui stesso dice il suo nome, io non lo conoscevo di persona, ma lo conoscevo di fama, perchè fin dal 1972 lo si conosceva come una persona molto violenta”. Anche lei era al corrente, per

averlo saputo dal fratello di Gerardo GATTI, Maurizio, del rapimento di Gerardo e del tentativo di estorsione da parte dei militari, tanto che alcune foto di Gerardo GATTI, prigioniero e torturato, vennero ritrovate nell'appartamento in cui viene arrestata. Al momento dell'arresto tenta di portare con sé il figlio, ma i militari glielo impediscono. Come molti prigionieri di Orletti vede personalmente Gerardo GATTI, che fornisce l'immagine di quello che doveva essere il 'trattamento tipo' riservato a tutti i militanti del PVP sfruttando il rapporto di fraternità e di grande rispetto che ognuno di loro aveva per Gerardo GATTI: "prima di portarmi alla tortura mi chiesero se volevo vedere GATTI e questo me lo chiese GAVAZZO. Gli dico, gli rispondo di sì, e mi rispondono che sarebbe dipeso da come mi fossi comportata nell'interrogatorio, che era la seconda parte. Dopo questo interrogatorio con tortura che fu veramente molto pesante, non mi hanno richiesto, nè ripetuto l'idea di andare a vedere GATTI, né io ho chiesto di vederlo, perchè io mi sono resa conto in quel momento che questa era un'altra forma di torturare GATTI, portandogli i corpi torturati delle persone che lui conosceva. MICHELINI era anche lei lì, la vede nella "scena diciamo, la scena, diciamo l'iter era lo stesso, quindi torturarla e poi portarla da lui e lì ci rendiamo conto che questa branda, questo materasso, insomma questo lettaccio in cui lui stava era proprio in mezzo al luogo in cui si facevano le torture, e quindi ad un certo punto, dopo che le persone erano state torturate, era soltanto tirare una tenda e fare vedere i corpi torturati a GATTI".

Trasportata clandestinamente in Uruguay col cd. 'primo volo', trattenuta per molti mesi in un sotterraneo sito presso la sede del SID a Montevideo, conosce gli imputati Pedro Antonio MATO NARBONDO, Jose Ricardo ARAB FERNANDEZ, Ricardo José MEDINA BLANCO (che accompagnava i 24 uruguaiani sopravvissuti in questo viaggio), Luis Alfredo MAURENTE MATA, José Felipe SANDE LIMA (non comunica direttamente con lui, ma sa che è un membro della struttura repressiva), Gilberto VASQUEZ BISIO (rivale di GAVAZZO, di cui criticava le scelte), Ernesto SOCA (sadico torturatore, detto "dracula", che venne poi ricoverato in un ospedale psichiatrico).

Infine Maria DEL CARMEN MARTINEZ, all'udienza dell'1/6/2015, ha dichiarato di essere stata sequestrata il 15 giugno del 1976 nel suo appartamento, probabilmente poiché compagna del noto sindacalista ed attivista uruguaiano Hugo MENDEZ che fu ucciso il 21 giugno 1976, dopo essere stato brutalmente torturato. Ricorda di aver visto Gerardo GATTI ad Orletti, dopo qualche giorno dal suo arrivo, mentre gli aguzzini gli medicavano il braccio, che era oramai in pessime condizioni. Riconosce GAVAZZO, CORDERO e SILVEIRA.

Altri testimoni che riconobbero Gerardo Francisco GATTI in Automotores Orletti hanno presentato una dichiarazione congiunta a Parigi, davanti alla Segreteria Internazionale dei Giuristi per l'Amnistia in Uruguay (SUAU), nella quale si legge: "essendo stati sequestrati nella pubblica via tra i giorni 8 e 14 luglio 1976, in diversi bar e dai propri domicili in Argentina da personale militare dell'Uruguay e dell'Argentina che agivano in modo coordinato, furono portati al centro di detenzione Automotores Orletti dove anche si trovano altre 20 persone, fra le quali riconobbero

León DUARTE LUJAN e Gerardo GATTI”, (da dichiarazione di Martha CASAL DE REY e denuncia presentata dai familiari alla Procura di Roma il 9 giugno 1999). Più circostanziate le dichiarazioni di Cecilia Irene GAYOSO JAUREGUI, Sergio Ruben LOPEZ BURGOS e Maria Monica SOLINO PLATERO; quest’ultima ha affermato: “dalla stanza in cui ci trovavamo potevamo sentire quando gli ufficiali uruguaiani e argentini interrogavano GATTI che si trovava da solo in un altro locale. Dal rumore dei suoi passi si poteva capire che camminava con difficoltà, dato che, come mi avevano riferito i compagni che si trovavano lì, era stato molto torturato” (cfr. rogatoria Spagna, acquisita agli atti del processo). Anche Margarita Maria MICHELINI DELLE PIANE, (della cui presenza all’interno di Orletti ha parlato anche la teste Sara MENDEZ, prima citata) ha riferito che mentre era detenuta ad Orletti, un giorno i militari gli mostrarono GATTI che stava nella sala delle torture, nudo, e leggeva la Bibbia (dichiarazione resa al consolato italiano a Buenos Aires il 9 dicembre 1999). La figura di GATTI nell’ambito del centro di detenzione veniva utilizzata come monito e vanto da parte dei militari che informavano della sua presenza gli altri detenuti uruguaiani. ‘El viejo’, come veniva chiamato GATTI anche dagli agenti, era noto anche per la sua capacità di resistenza alle torture cui veniva sottoposto (dichiarazioni di Enrique RODRIGUEZ LARRETA PIERA davanti alla Comisión investigadora sobre la situación de personas *desaparecidos* y hechos que la motivaron de la Camera de representantes, Uruguay). Non solo gli ex detenuti, ma anche un ex militare argentino, Andrés Francisco VALDEZ, in una testimonianza resa davanti alla Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, ha dichiarato di aver interrogato GATTI per conto di Anibal GORDON nel centro Automotores Orletti (dichiarazione davanti alla CONADEP, Buenos Aires, 6 giugno 1984, Rogatoria Spagna, acquisita a gli atti del processo).

A sua volta la Comisión para la Paz, ha dichiarato comprovato il caso di Gerardo GATTI, concludendo che: “E’ stato arrestato in data 9 giugno 1976, nella sua abitazione in calle Manzanares 2331, angolo Arcos, barrio Nunez, capital federal, da forze repressive che agivano nell’ambito di un procedimento non ufficiale o non riconosciuto come tale. E’ stato detenuto prima presso il comando della Polizia Federale Argentina e poi nel centro clandestino di detenzione Automotores Orletti, dove è stato visto in vita fino a circa la metà del mese di luglio, in condizioni di salute molto precarie, a causa delle intense e ripetute torture subite” (Comisión para la Paz, Informe final, Montevideo, 10 aprile 2003, in Rogatoria Uruguay, acquisita agli atti). Ai fini della ricostruzione della vicenda assolvono un ruolo fondamentale le dichiarazioni rilasciate da Washington PEREZ ROSCINA (deceduto nel 1985), acquisite agli atti, ossia la persona che i sequestratori cercarono di utilizzare come intermediario. Egli riferisce che il 13 giugno 1976 quattro uomini qualificatisi come militari argentini e uruguaiani si presentarono presso la sua abitazione e gli dissero di seguirli perchè volevano fargli incontrare un suo amico che loro avevano arrestato. Delle quattro persone che si presentarono a casa sua, PEREZ ha potuto riconoscere con certezza il maggiore GAVAZZO dell’esercito uruguaiano (che conosceva già come uno dei suoi torturatori durante la detenzione che subì nel 1972 in Uruguay), il

commissario della polizia uruguaiana CAMPOS HERMIDA (che conosceva da una sua detenzione in Uruguay nel 1971 perché questi dirigeva gli interrogatori assieme al direttore del Servicio de Inteligencia) e l'ufficiale argentino Eduardo RUFFO (la cui foto ha successivamente visto sui giornali). Washington PEREZ e il figlio Jorge, il quale si era offerto di accompagnarlo, furono, quindi, portati in un centro clandestino di detenzione che poi identificarono come Automotores Orletti, dove il PEREZ rivide i quattro che lo avevano prelevato a casa insieme ad un uomo che poi identificò come Anibal GORDON, il colonnello BARRIOS dell'esercito uruguaiano, il tenente di artiglieria uruguaiano SILVEIRA e il capitano d'artiglieria CORDERO. PEREZ riferisce che Anibal GORDON, José GAVAZZO e Eduardo RUFFO gli dissero che poteva parlare con Gerardo GATTI e glielo fecero incontrare. GAVAZZO, GORDON e RUFFO gli dissero che in cambio della libertà del GATTI e di dieci sindacalisti detenuti in Uruguay richiedevano \$ 2.000.000. Gli dissero, inoltre, che GATTI era stato sequestrato dalla polizia federale argentina, la quale lo aveva brutalmente torturato e che era in vita grazie al loro intervento perché se lo erano fatti consegnare e gli avevano fornito le cure mediche di cui necessitava. A questo punto, PEREZ fu portato in un'altra stanza dove si trovò solo con GATTI, il quale ribadì che non era stata sua l'iniziativa di proporre la sua liberazione dietro il pagamento di un riscatto. GATTI gli disse poi di essere stato torturato in modo terribile e di essere rimasto appeso per le mani, circostanza, questa, che gli aveva provocato un'infezione al braccio. GATTI, infine, comunicò al PEREZ il soprannome di una persona da contattare. PEREZ tornò nell'altra stanza e i militari sopra indicati gli dissero che l'unica cosa che a loro interessava era entrare in contatto con la persona indicatagli da GATTI in modo tale da risolvere la questione nel minor tempo possibile. PEREZ non fu torturato, ma l'atteggiamento dei militari era estremamente minaccioso. GORDON gli disse che se aveva bisogno di denaro o documenti di identità non c'era problema dato che loro potevano fornirglieli e nel dire ciò aprì una piccola cassaforte in cui PEREZ poté vedere denaro e documenti argentini e uruguaiani. PEREZ e suo figlio furono quindi reincappucciati e portati via; dopo circa dieci minuti furono autorizzati a togliersi la benda e così poterono vedere GAVAZZO insieme a RUFFO che guidava l'autoveicolo. Successivamente PEREZ si incontrò con la persona indicatagli da GATTI a cui spiegò le richieste dei militari e consegnò una lettera in cui erano elencate le condizioni poste per la liberazione di GATTI e degli altri. L'uomo poi gli fece avere una lettera di risposta e PEREZ, prelevato da GAVAZZO e RUFFO, la portò ad Orletti dove i sequestratori lessero che i compagni di GATTI richiedevano delle foto di fronte e di profilo dello stesso e una cassetta con la registrazione della sua voce in modo da avere la prova che fosse ancora in vita.

I militari si adirarono per queste richieste e affermarono che 'questi' stavano facendo troppe storie e che, volendo, avevano la possibilità di trovare il denaro per il riscatto in Europa. In ogni caso, fecero una foto (acquisita agli atti) a PEREZ e a GATTI con un quotidiano del giorno. Durante questo secondo incontro di PEREZ con GATTI, GORDON chiese a GATTI se sapeva dove era stato portato per essere medicato e lui

rispose che, stando a quanto aveva sentito, aveva capito di essere stato portato al Campo de Mayo (una base militare argentina). PEREZ fu nuovamente liberato, ci fu un nuovo scambio di messaggi con la persona con cui aveva già precedentemente avuto contatti, a cui consegnò il negativo della foto e da cui ebbe una nuova lettera che portò ad Orletti. Di nuovo i compagni di GATTI chiedevano una cassetta con registrata la sua voce e delle foto da cui poteva capirsi se era stato torturato. GORDON, quindi, commentò che 'questi' li stavano prendendo in giro e che per fargli passare la voglia avrebbero dovuto ucciderne 20 o 30. Comunque sia, fecero delle foto di fronte e di profilo a Gatti denudato e gli fecero firmare un quotidiano del giorno prima. Dopo alcuni giorni, PEREZ fu portato ad Orletti per una quarta volta da GORDON, RUFFO e GAVAZZO nonostante non avesse ricevuto una risposta dai compagni di GATTI. In quell'occasione, GATTI scrisse una lettera ai sindacalisti uruguaiani di cui PEREZ ignorava il contenuto. Successivamente, prima ancora che fosse riuscito a consegnare la lettera al suo contatto uruguaiano, PEREZ fu prelevato per la quinta volta da GAVAZZO, RUFFO e CORDERO e venne portato ad Orletti. In questa occasione, PEREZ notò che l'atteggiamento dei sequestratori era diverso da quello delle volte precedenti. GORDON gli chiese indietro la lettera di GATTI che lui non aveva potuto consegnare e la distrusse dicendogli che l'affare GATTI era liquidato. Lui chiese di poter vedere GATTI, ma gli dissero che non si poteva perché, appunto, l'affare era terminato. Fu, quindi, portato via, ma dopo circa un'ora vennero a prenderlo dicendogli che c'era un'altra persona che doveva vedere. Giunto nuovamente ad Orletti, poté vedere il sindacalista uruguaiano Léon DUARTE, che conosceva da oltre vent'anni, in condizioni fisiche pietose, con i vestiti macchiati di sangue, scalzo, affamato e bianco come una persona che è stata esposta a freddo intenso. DUARTE disse che non aveva mangiato da quando era stato preso; GORDON ordinò, così, che gli venisse portato da mangiare e un paio di scarpe. La guardia incaricata di farlo però chiese: "come faccio a trovare le scarpe (di DUARTE) che sotto ce ne saranno un'ottantina?" A PEREZ quindi dissero che avrebbe dovuto fare da intermediario come nel caso di GATTI, questa volta chiedendo \$ 500.000 e che la somma la si sarebbe ottenuta tramite organismi di solidarietà. Lo riportarono a casa dicendogli che lo avrebbero ricontattato di lì a poco ma ciò non avvenne. Un amico gli consigliò di chiedere asilo politico; fu così che per il tramite delle Nazioni Unite si rifugiò in Svezia.

Quanto a Juan Pablo RECAGNO IBARBURU, nato a Montevideo nel 1951, studente, egli fu arrestato in Uruguay per la sua attività politica nel dicembre del 1973. Nello stesso mese, subito dopo la scarcerazione, si trasferisce in Argentina, ritenendo quel paese un approdo sicuro nella sua fuga dalla dittatura. In Argentina regolarizzò la propria posizione di soggiorno. Egli militava, unitamente alla sua compagna, nel Partito per la Victoria del Pueblo, il PVP. Anche la compagna di RECAGNO scomparve in Argentina nella seconda metà degli anni settanta. RECAGNO venne sequestrato a Buenos Aires nell'ambito di una retata di militanti del PVP effettuata congiuntamente dai servizi dell'intelligence argentini ed uruguaiani l'1 o il 2 ottobre del 1976. Il sequestro e la detenzione di RECAGNO a

Buenos Aires presso Automotores Orletti sono stati confermati da diverse testimonianze.

Di particolare importanza sono le dichiarazioni di Alvaro NORES MONTEDONICO, acquisite agli atti del dibattimento in quanto lo stesso è deceduto. Questi era un cittadino uruguayano vicino al PVP, che - rifugiatosi nel 1978 in Canada - ha raccontato, con una dichiarazione resa a Toronto il 25 settembre 1984, agli atti del procedimento, di essere stato sequestrato in Buenos Aires nel 1976. Tale dichiarazione è stata poi confermata nell'interrogatorio reso il 2 dicembre 2003 avanti alla polizia di Toronto sulla base di rogatoria con il Canada, ed anch'esso prodotto agli atti del dibattimento. Racconta Alvaro NORES MONTEDONICO: "A metà del mese di gennaio 1975 a causa della situazione politica esistente in Uruguay ho deciso di esiliarmi volontariamente. Per questa ragione sono andato nella città di Buenos Aires nella repubblica Argentina. Lì sono vissuto e ho lavorato dal gennaio 1975 fino ad ottobre 1976 vendendo libri. Il 2 ottobre 1976 mentre mi trovavo seduto al tavolo di un bar a cento metri dalla via Cabildo, prendendo un caffè con un amico di cognome RECAGNO, sono stato sequestrato da una dozzina di persone, tutte di sesso maschile e vestite in borghese". Più nel dettaglio riferisce: "mentre prendevo il caffè e chiacchieravo con il signor RECAGNO, due individui che erano seduti in un tavolo vicino al nostro si sono buttati sulla mia persona prendendomi le mani dai polsi. L'individuo piazzato sulla mia sinistra puntò un arma di grosso calibro sulla mia tempia. Nello stesso tempo altri individui si sono buttati sul signor RECAGNO e altri hanno chiuso le porte del bar. Ricordo anche che un altro individuo mise la sua mano sul telefono mentre puntava l'arma sul cameriere. Qualche secondo dopo i clienti del bar hanno cominciato a gridare tentando di fare qualcosa per evitare che venissimo feriti. In questo momento e mentre altri dei sequestratori prendevano posizione attorno agli individui che puntavano le armi verso il signor RECAGNO e verso di me, uno dei sequestratori ha tirato fuori dalla tasca un'identificazione della polizia federale argentina e incitò i clienti del bar a tacere, manifestando nello stesso tempo che si trattava di un procedimento di routine della polizia federale. Subito dopo sono stato ammanettato e condotto sulla strada. Mentre attendevamo che si avvicinasse una macchina Ford Falcon, alcuni di questi individui mi hanno perquisito i vestiti e mi hanno tolto tutti gli oggetti personali che avevano qualche valore. Successivamente mi hanno messo dentro il Ford Falcon, mi hanno bendato gli occhi e condotto ad un posto che i sequestratori chiamavano 'base'; successivamente ho saputo che pure chiamavano questo posto 'giardino' perché, secondo loro, si trattava del passaggio al 'paradiso'. Non ho mai visto questo posto dall'esterno, ma ricordo che poco prima di arrivare abbiamo dovuto attraversare i binari e che per far entrare la macchina in cui trasportavano me e RECAGNO, e una ambulanza che ci seguiva e in cui viaggiava il resto dei sequestratori o almeno una parte di loro, abbiamo dovuto attendere che alzassero una porta che ho immediatamente identificato per il rumore che faceva. Doveva essere una porta di metallo, come quelle che si arrotolano ... Durante il tempo che sono stato sequestrato ho appreso l'identità di alcuni degli individui che hanno partecipato al mio sequestro. Chi lo comandava era il maggiore

di artiglieria dell'esercito uruguayano chiamato Nino GAVAZZO, un altro era il tenente dell'arma di fanteria dell'esercito uruguayano di cognome MAURENTE, un altro era un capitano dell'arma di ingegneria dell'esercito uruguayano il cui nome non conosco. In quell'epoca tutti e tre erano ufficiali del Dipartimento 3 Operazioni del Servizio di Informazione Difesa che è una ripartizione del ministero della difesa della Repubblica Orientale dell'Uruguay. Questi tre ufficiali dell'esercito uruguayano erano accompagnati da persone di nazionalità argentina, uno dei quali era un ufficiale del dipartimento della polizia federale argentina dedicato agli stranieri. Questo individuo è quello che al bar ha fatto vedere ai clienti l'identificazione della polizia federale argentina. Posso affermare che lui era un ufficiale della polizia federale argentina perchè durante la mia permanenza in prigione ho ascoltato delle conversazioni che mi hanno fatto capire che soltanto uno degli individui di nazionalità argentina, che agivano congiuntamente agli ufficiali uruguayani, aveva un distintivo 'vero' della polizia federale dell'Argentina, il resto aveva dei distintivi falsificati (includendo gli ufficiali uruguayani). Ricordo anche durante il periodo che sono stato in prigione, un altro degli ufficiali uruguayani che ho conosciuto successivamente (il capitano VASQUEZ) ha espresso che l'ufficiale della polizia federale argentina che lavorava in Argentina con gli ufficiali uruguayani era del Dipartimento d'Immigrazione e cioè si occupava dei problemi con gli stranieri".

Continua così il racconto del NORES: "Subito dopo l'entrata della macchina, la porta metallica fu chiusa e io sono stato fuori dall'automobile ... sono arrivato a quello che suppongo era un primo piano, mi hanno introdotto in una stanza, mi hanno messo seduto su una poltrona e hanno incominciato ad interrogarmi. Credo che nella stanza ci fossero una decina di persone ... ho detto che mi rifiutavo di rispondere alle domande tranne a quelle fatte dall'uruguayano che comandava l'operazione. Una persona mi ha tolto la benda dagli occhi e mi ha comunicato che lui era l'uruguayano che comandava l'operazione. Questa persona si è messa a sedere sulla scrivania di fronte a me e mi ha detto che lui era il maggiore GAVAZZO dell'esercito uruguayano, identità che ho potuto accertare durante la mia prigionia in Uruguay. Questo stesso individuo era quello che comandava l'operazione al bar dove sono stato fermato; è stato lui che mi ha puntato una pistola di grosso calibro alla tempia quando sono stato arrestato. Lui mi spiegò che ufficiali dell'esercito uruguayano che appartenevano al Servizio di Informazione della Difesa si trovavano a Buenos Aires 'fermando' i rifugiati uruguayani; che loro avevano 'detenuto' tutti i rifugiati uruguayani che erano stati sequestrati il 13 luglio 1976 e che a metà settembre 1976 erano tornati in Argentina per 'fermare' il resto dei rifugiati che i servizi d'intelligenza dell'esercito uruguayano consideravano pericolosi. Affermò anche che tranne alcune rare eccezioni tutti sarebbero stati ammazzati. Come esempio di quelli che sarebbero stati ammazzati nominò il signor RECAGNO ed un altro rifugiato di cognome MECHOSO. Di fronte alla mia assoluta incredulità alle sue parole e per dimostrare la veridicità delle stesse, ha fatto portare di fronte a me il piccolo Anatole JULIEN, che mi ha informato che la sua sorellina e la sua mamma erano lì con lui, così come tanti altri dei suoi amici e le loro madri. Anatole JULIEN ha fatto il nome

di molte persone che io non conoscevo ... ma ricordo una delle persone perché avevo molte volte parlato di lei con la mia fidanzata, era Mariana ZAFFARONI e si trovava lì 'fermata' ... quando ho domandato al maggiore GAVAZZO sullo stato di Roger JULIEN, padre di Anatole, mi comunicò che al momento di essere arrestato si era tolto la vita masticando una pastiglia di cianuro ... durante la nostra conversazione è entrata nella stanza una persona di sesso maschile che GAVAZZO immediatamente presentò come il capo della 'base' e capo degli argentini. Dopo aver descritto il luogo in cui si trovava, NORES afferma che "alla fine della conversazione il maggiore GAVAZZO mi disse che se non capivo le ragioni con le 'buone', me le avrebbe fatte capire con le 'cattive'. Da quel momento in poi sono stato portato in diverse stanze dove sono stato interrogato e picchiato con i pugni e con qualcosa che dopo ho saputo trattarsi di un 'battocchio' che dà anche colpi di elettricità di basso voltaggio. Questo trattamento durò alcune ore ... credo si sia prolungato fino a tarda serata. Alla fine sono stato portato in una piccola stanza", che il NORES descrive minuziosamente. Quindi riferisce che dopo circa un paio d'ore veniva portato in un altro posto, denudato, bendato e incappucciato, ammanettato con le braccia piegate e legate alle spalle e appeso "lentamente fino a quando i miei piedi non toccavano più il pavimento" ed aggiunge che le catene a cui era appeso: "facevano lo stesso rumore che fanno quelle che si usano nelle officine meccaniche per alzare dei motori", che aveva subito delle scariche elettriche in diverse parti del corpo avendogli i torturatori applicato "un filo elettrico alla caviglia destra e un altro in altre parti del corpo" con scariche sui genitali, sulla mucosa interna della bocca, sulla tempia ("mi produceva dei flash fotografici dentro la testa"), attorno al cuore, attorno all'addome vicino all'intestino. Tale trattamento, riferisce il NORES, andò avanti nei giorni successivi, in cui egli perse la nozione del tempo e spesso anche la coscienza. Dice ancora il NORES: "Oltre a quelli già menzionati posso assicurare che un altro ufficiale uruguayano ha partecipato a queste sessioni di torture ... il maggiore di artiglieria dell'esercito uruguayano, di cognome CORDERO".

"Durante questo periodo il maggiore GAVAZZO mi comunicò che lui tornava a Montevideo quel giorno, ma che aveva sistemato tutto per trasferirmi in Uruguay. Mi spiegò che i trasferimenti di prigionieri in Uruguay erano stati sospesi e che il mio caso sarebbe stato una delle poche eccezioni". Aggiunse che i trasferimenti potevano avvenire soltanto con l'autorizzazione del generale PRANTL, capo del SID uruguayano di concerto con un generale del SIDE argentino. Riferisce che nel trasferimento veniva quindi scortato dal tenente Primero MAURENTE, ed all'arrivo a Montevideo anche dal tenente SANDERS o SANDLER del corpo dei corazzieri della polizia uruguayana, e che gli stessi lo portarono alla base del SID sita in Boulevard Artigas e Palmar "dove ho continuato al mia prigionia". Nel corso del dibattimento si è potuto comprendere il motivo del trasferimento del NORES in Uruguay, del fatto che egli a differenza del RECAGNO ebbe salva la vita, motivo legato alla collaborazione con gli agenti uruguayani di sua sorella Maria DEL PILAR NORES MONTEDONICO, sequestrata in Argentina nel giugno del 1976, la quale - come lei stessa ha riferito all'udienza dibattimentale del 2 luglio 2015 - dopo un

giorno e mezzo di terribili torture nei locali della polizia federale di Buenos Aires, ha 'cominciato a parlare'. Ella riconosce un certo RUFFO, col soprannome di 'Sapato' o 'Zapato' (del quale ha riferito anche il fratello Alvaro), afferma che a interrogarla presso Automotores Orletti in cui la stessa fu trasferita era il maggiore GAVAZZO, che già presso la Polizia federale aveva avuto modo di incontrare il maggiore Manuel CORDERO dell'esercito uruguayano, e che quindi ad Orletti ha incontrato il maggiore ARAB, il capitano Gilberto VASQUEZ ed il tenente MAURENTE, tutti dell'esercito uruguayano, dai quali fu interrogata. Riferisce anche del trasferimento a Montevideo - accompagnata da Gilberto VASQUEZ e MAURENTE - del fatto che "GAVAZZO mi domanda se voglio che mio fratello venga vivo, rimanga vivo", nonché del fatto che suo fratello la raggiunse nella sede del SID uruguayano in Boulevard Artigas a Montevideo dalla quale uscirà sempre con Alvaro e con la sua compagna Laura ANZALONE a fine dicembre, finalmente liberata (in concomitanza con la vicenda del c.d. 'primo volo' di cui si è parlato). Peraltro la PILAR precisa il ruolo ricoperto dall'imputato Juan Carlos BLANCO, da Josè Oracio GAVAZZO PEREIRA, da Josè Riccardo ARAB FERNANDEZ, da Manuel CORDERO, da Ricardo Josè MEDINA BLANCO ("c'era sempre più di tutti ed era molto impegnato nelle torture"), da Luis Alfredo MAURENTE MATA, da Josè Filipe SANDE LIMA, da Ernesto Avelino RAMAS PEREIRA, che apparteneva all'OCOA, da Jorge Alberto SILVEIRA QUEISADA, anche lui dell'OCOA, da Gilberto VASQUEZ BISIO e da Ernesto SOCA.

La teste riferiva del racconto fattole dal fratello, ora scomparso, sull'arresto dello stesso Alvaro nell'ottobre 1976: "Erano in un bar, si trovava in quel momento insieme a RECAGNO nella strada Cavido, entrarono delle persone di un gruppo fatto da circa dodici persone, chiusero il bar e lo presero. Poi mi ha raccontato che appunto quel giorno li presero tutti e due all'interno del bar, li sequestrarono, poi lui è stato ad Orletti, dove è stato torturato ... mi ha raccontato che GAVAZZO gli ha portato Anatol JULIEN, che in quel momento aveva quattro anni e Anatol gli disse che era lì con sua mamma, con sua sorella e con un'altra amichetta ... Mariana ZAFFARONI ... come l'hanno trasferito ... in un volo di linea". Maria Del Pilar NORES MONTEDONICO ricordava altresì che nel settembre 1976 GAVAZZO, CORDERO, SANDEZ, ARAB, MEDINA, SANDE LIMA, forse Gilberto VASQUEZ e forse RAMAS, MAURENTE MATA e SILVEIRA si recarono a Buenos Aires, prima cioè dell'arresto di suo fratello e di RECAGNO e del cosiddetto 'primo volo'.

Riferisce ulteriormente che - come appreso dal fratello - sia lui che RECAGNO dopo l'arresto furono trasferiti presso le Automotores Orletti in Buenos Aires.

La teste Ana QUADROS (udienza dell'11/6/15) ha confermato le dichiarazioni di Alvaro NORES MONTEDONICO quanto alle circostanze del suo trasferimento in Uruguay e della successiva liberazione.

La teste Sara MENDEZ (alla medesima udienza) ha confermato l'ondata di arresti in Argentina di militanti del PVP nell'ottobre 1976, nonché l'arrivo presso la sede del SID a Montevideo, dove la stessa si trovava detenuta, di Alvaro NORES nel mese di

ottobre 1976, ed il fatto che Alvaro NORES fosse tra i sequestrati nel periodo settembre/ottobre 1976.

La teste Maria MARTINEZ (udienza 12/6/15) ha confermato di essere a conoscenza della circostanza che Alvaro NORES: "è sequestrato il 2 ottobre del 1976 insieme a Juan Pablo RECAGNO nelle stesse circostanze".

Ulteriori elementi in ordine alla vicenda RECAGNO sono stati forniti da Ricardo Gil IRIBARNE, sentito all'udienza del 12 giugno 2016, appartenente al PVP, e sottoposto a torture, ammanettato e bendato, sino all'ottobre 1976 in Uruguay.

Riferisce il teste che Manuel CORDERO che lo interrogava in Uruguay gli faceva i nomi di persone appartenenti al PVP arrestate o sequestrate nello stesso momento in Argentina, e quindi afferma: "all'inizio di ottobre del 1976 io già non ero più all' 'Inferno' [luogo di detenzione e tortura in Uruguay] ma mi trovavo nella Caserma di Artiglieria; CORDERO e Jorge SILVEIRA mi interrogano sopra RECAGNO.

RECAGNO era militante del PVP, ma oltre questo era un mio amico, CORDERO lo sapeva perchè l'aveva già arrestato in Uruguay nel 1972. Mi dicono che è stato arrestato in Argentina, che è in stato di arresto in Argentina, mi interrogano [incompr.] SILVEIRA, entrambi mi dicono che non sanno che cosa sarebbe successo di lui, cosa sarebbe successo. Posso riconoscere senza alcun dubbio anche Jorge SILVEIRA ... non posso sapere perché me l'hanno detto ... durante questi mesi in cui vengo torturato mi dicono che hanno arrestato diverse persone in Argentina ... Mi nominavano di continuo persone che facevano parte, che militavano nel PVP, 'non importa che tu ti faccia uccidere perché il PVP è stato distrutto'. Riconosce Jorge SILVEIRA QUESADA, il suo torturatore, e ne ricorda il soprannome, 'Siete Sierras', riconosce CORDERO, riconosce RAMAS, il capo dell' 'inferno'. Ed ancora afferma che "le persone che mi informano del fatto che Pablo RECAGNO era stato arrestato sono Manuel CORDERO e Jorge SILVEIRA", i quali "concretamente mi hanno detto: 'abbiamo acchiappato il tuo amico Pablo RECAGNO, ma ancora non sappiamo che cosa ne faremo di lui'. Più o meno furono queste le parole", ed ancora: "lui [RECAGNO] rimase in Argentina fino a quando poi non fu arrestato e poi *desaparecido*".

All'udienza del 12 giugno del 2015 è stato sentito anche Andres RECAGNO, parte civile e fratello di Juan Pablo, il quale ha ripercorso la vicenda della militanza del fratello maggiore, del suo primo arresto in Uruguay nel 1972, del suo esilio dal dicembre 1973 in Argentina, dell'arresto insieme ad Alvaro NORES nell'ottobre 1976 a Buenos Aires, del trasferimento ad Orletti, del fatto che da un certo momento in poi il NORES non vide più Juan Pablo, delle vane ricerche e denunce fatte da sua madre (ormai deceduta) e da lui stesso presso l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite a Buenos Aires nell'ottobre 1976 e presso le autorità argentine.

Sempre all'udienza del 12 giugno 2016 il teste Raul OLIVERA ha narrato, sulla base delle investigazioni fatte negli anni alla ricerca del figlio della sua compagna Sara MENDEZ, *desaparecido* per ventisei anni, che: "il caso RECAGNO si può inserire in quella serie di operazioni di repressione che includono anche il sequestro e la sparizione di Gerardo GATTI e di Bernardo ARNONE", i quali appartenevano allo

stesso movimento politico, il Partito per la Vittoria del Popolo, e furono tutti arrestati in Buenos Aires nell'ottobre 1976. Altra fonte importante è Enrique Rodriguez LARRETA MARTINES, amico di RECAGNO, anche egli sequestrato e detenuto in Uruguay, riuscito però a scampare alla morte. Egli ha dichiarato che nell'ottobre del 1976 il maggiore José Ricardo ARAB FERNANDEZ gli mostrò una fotografia ritraente RECAGNO e gli intimò di raccontargli tutto su di lui. Nelle sue dichiarazioni LARRETA suppone che ARAB trascorresse la maggior parte del tempo alle Automotores Orletti, dove peraltro fu visto da vari sequestrati nel luglio del 1976 (cfr. dichiarazioni di Enrique Rodriguez LARRETA MARTINES, sequestrato a Buenos Aires il 30 giugno del 1976, detenuto a Orletti e poi trasferito in Uruguay, acquisite agli atti del processo). La presenza del maggiore José Ricardo ARAB FERNANDEZ presso le Automotores Orletti è confermata anche dalle dichiarazioni di Pilar NORES, sorella di Alvaro NORES MONTEDONICO, sequestrata anch'essa per via della sua militanza politica. LARRETA riferisce inoltre che un giorno, mentre era detenuto presso una dipendenza dell'esercito uruguayano, ossia del SID sito in Bulevar Artigas e Palmar di Montevideo, gli si presentò il maggiore CORDERO (che LARRETA conosceva già in quanto nel 1972 questi lo aveva interrogato a proposito di RECAGNO e di sua moglie Tania PEREZ, mentre era detenuto a Montevideo), il quale gli disse di aver di recente incontrato RECAGNO soggiungendo di non poter fare più nulla per lui, perchè ormai era sotto la gestione degli argentini e la sua sorte dipendeva da loro; il maggiore disse con aria ironica che il RECAGNO per salvarsi la vita sarebbe dovuto scappare molto più lontano di quanto aveva fatto spostandosi semplicemente dall'Uruguay all'Argentina (dichiarazioni di Enrique Rodriguez LARRETA MARTINES rese presso il Consolato generale d'Italia, Buenos Aires, 10 dicembre 1999).

Assunte tutte queste testimonianze, la Comisión para la Paz nell'indagine relativa al caso RECAGNO (contenuta nella Rogatoria Uruguay datata 24 novembre 2005) ha concluso che sussistono elementi rilevanti che permettono di confermare la scomparsa di RECAGNO e di sostenere che egli fu detenuto presso le Automotores Orletti, dove probabilmente fu ucciso, venendo 'trasferito' con destinazione finale la notte tra il 5 e il 6 ottobre 1976.

Dalle suddette testimonianze emerge che Juan Pablo RECAGNO fu vittima di un'operazione congiunta messa in atto dai membri dei servizi di sicurezza argentini ed uruguayani che avevano come base il centro clandestino di detenzione Automotores Orletti.

La responsabilità degli imputati

Con riferimento alla posizione degli imputati di cui ai capi B1/B2, ovvero: Juan Carlos BLANCO, uruguayano, ministro delle relazioni estere dal golpe del 1973 al 19/12/1976, Pedro Antonio MATO NARBONDO, ('El Burro') uruguayano, José Horacio GAVAZZO PEREIRA, ('Gabito' o 'Nino') uruguayano, José Ricardo ARAB FERNANDEZ, ('el Turco') uruguayano, Ricardo José MEDINA BLANCO, uruguayano, Luis Alfredo MAURENTE MATA, uruguayano, José Felipe SANDE

LIMA, uruguayano, nel 1976 tenente del SID, Ernesto SOCA, uruguayano, (pseudonimo 'Dracula'), nel 1976 caporale al servizio del SID, tutti i predetti quali ufficiali e militari del SID, (Servicio de Informacion de Defensa) organismo uruguayano responsabile delle campagne contro il PVP per decisione del COSENA (Consejo de Seguridad Nacional de Uruguay, alle dirette dipendenze dell'Esecutivo), Ernesto Avelino RAMAS PEREIRA, ('El Tordillo', 'Punales' e 'Gallego'), uruguayano, Jorge Alberto SILVERA QUESADA, uruguayano, Gilberto Valentin VASQUEZ BISIO, ('Pepe') uruguayano, gli ultimi due quali ufficiali dell'OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas) uruguayano in coordinamento con la SIDE (Secretaria de Inteligencia) argentina, Juan Manuel CONTRERAS, cileno, quale responsabile del Sistema Condor in Cile in quanto a capo della DINA (Direccion de Inteligencia Nacional Cile), si espone quanto di seguito riportato.

Al riguardo sembra opportuno premettere alcune informazioni, (di cognizione comune, ma emerse anche nel corso del dibattito dalle copiose produzioni documentali acquisite dal PM, anche mediante rogatorie internazionali), circa la realtà politico-istituzionale dell'Uruguay negli anni di interesse. Le elezioni nel 1971 portarono Juan María Bordaberry alla presidenza del paese; costui mise in atto un'azione repressiva molto dura nei confronti dei tupamaros: tutti i principali dirigenti del MLN-T vennero arrestati e la maggior parte dei militanti furono messi in fuga. Vennero effettuati rastrellamenti a Montevideo e nell'interno del paese migliaia di persone furono arrestate senza che i familiari potessero conoscerne il destino. L'azione repressiva si tradusse, nel corso degli anni seguenti, nell'organizzazione di ondate successive di arresti e, in misura minore, di sequestri, che colpirono in successione i militanti delle diverse organizzazioni politiche dell'opposizione. Il primo bersaglio della repressione fu il MLN-T contro cui si concentrò l'attenzione delle forze dell'ordine fino al 1974; tra la fine del 1975 il primo semestre del 1976, si avviò la detenzione sistematica dei militanti del partito comunista uruguayano (PCU), che continuò anche negli anni successivi. Nel secondo semestre del 1976, le forze repressive si dedicarono invece allo smantellamento del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), mentre nel secondo semestre del 1977 fu la volta dei Grupos de Acción Unificadora (GAU) e poi dei militanti di altre organizzazioni politiche. Tali operazioni venivano condotte non solo in Uruguay, ma anche negli altri paesi del Cono Sud, e in particolare nella limitrofa Argentina, dove avevano trovato rifugio, con il precipitare della situazione politica uruguayana, migliaia di esuli politici. Con riferimento agli episodi criminali oggetto di questo procedimento si evidenzia che: un militante del MLN-Tupamaros (BANFI) fu sequestrato e ucciso nel 1974, quattro militanti del PVP (GATTI, ISLAS, ARNONE e RECAGNO) furono sequestrati e scomparvero a Buenos Aires nel secondo semestre del 1976, mentre sei militanti dei GAU (GARCIA, DOSSETTI, CASCO, D'ELIA, BORELLI e GAMBARO) furono sequestrati alla fine del 1977. A partire dal 1974, il governo pose progressivamente fuori legge anche le organizzazioni sindacali, deferendone i leader alla giustizia militare per 'aiuto alla sovversione'. Le violazioni dei diritti umani in Uruguay si

erano a tal punto spinte che anche il Dipartimento di Stato statunitense registrava il drammatico deterioramento della situazione dei diritti umani nel paese: in un memorandum del 3 maggio 1975, parlava esplicitamente, a proposito dell'Uruguay, di tortura, arresti e detenzioni arbitrarie, omicidi, violazione del diritto di partecipazione al governo, violazione delle libertà di opinione e di espressione, espulsioni arbitrarie, violazione delle libertà di riunione e associazione. Nel 1975 venne nominato dal Consiglio di Stato quale presidente del paese Aparicio Mendez. A partire da questo momento, si compì la completa stabilizzazione del regime militare uruguayano: anche se vi era un civile alla presidenza, le leve del potere erano state in realtà consegnate in mano dei militari che, tramite una serie di decreti di riforma costituzionale a firma del presidente della Repubblica e dei ministri dell'interno e della difesa, fra il giugno del 1976 e il luglio del 1977 ridisegnarono l'assetto istituzionale del paese; venne completata la totale epurazione delle istituzioni e la stragrande maggioranza di coloro che avevano ricoperto in precedenza cariche politiche o amministrative venne esclusa dalla vita politica; si registrò la sistematica carcerazione degli oppositori politici e l'uso della tortura. Soltanto dal 1982 iniziò un processo di transizione politica in cui si realizzò lo sviluppo di una graduale democratizzazione attraverso un accordo tra i partiti e i militari fino al ritorno della democrazia avvenuto nel 1984.

I casi di *desaparecidos* (sia nel territorio nazionale, come in azioni dell'esercito uruguayano in territorio estero) portarono alla creazione di una Commissione Parlamentare d'indagine della Camera dei deputati nell'aprile del 1985. La Commissione raccolse un'infinità di testimonianze senza avere nessuna forza istituzionale per citare i militari. Nel novembre del 1985 concluse la sua opera. La Camera dei Deputati inviò alla Supreme Corte de Justicia una relazione dove si segnalò la scomparsa in Uruguay di persone tra il 1975 ed il 1978 con "la piena convinzione morale ed evidenti indizi e presunzione della esistenza di gravi reati". Le numerose denunce ricevute furono prima vagliate dai Tribunali militari, ma la Corte Supreme de Justicia stabilì la competenza della giustizia ordinaria, davanti alla quale, tuttavia, militari e poliziotti si rifiutarono di comparire. I processi durarono fino al 1986, infatti con la Ley de caducidad de la pretencion punitiva del Estado, legge n.15.848, che entrò in vigore il 22/12/1986, venne meno in quel paese la possibilità di procedere contro i responsabili del crimine della dittatura o di garantire risarcimenti alle famiglie delle vittime. Nel dicembre del 1986 il governo emanò una sostanziale amnistia per i reati commessi durante la dittatura e dispose risarcimenti per le famiglie delle vittime. Il 9 agosto 2000, il nuovo presidente della Repubblica, Jorge Battle, istituì la Comisión para la Paz, alla quale venne conferito l'incarico di ricevere, analizzare e classificare le informazioni sulle scomparse forzate avvenute durante il regime dittatoriale. Ma anche tale Commissione lavorò con poteri limitati, non potendo, ad esempio, chiamare a deporre membri delle Forze Armate o della polizia o acquisire la documentazione conservata negli archivi degli organismi repressivi. La Commissione nelle sue conclusioni ha affermato di essersi pienamente convinta in ordine alle gravi violazioni dei diritti umani perpetrate durante il regime

militare. Nel 2005 il presidente Tabaré Vasquez ha richiesto alle tre forze armate di riferire quanto a loro conoscenza sulla sorte degli scomparsi in Uruguay. La Marina ha affermato di non avere alcuna informazione in materia. Le altre armi hanno dato importanti contributi conoscitivi. L'Aeronautica ha riferito che vennero realizzati due voli per trasferire a Montevideo persone detenute a Buenos Aires, 'probabilmente il primo il 24 luglio e il secondo il 5 ottobre 1976'. 'Tali operazioni aeree', ha spiegato il rapporto ufficiale dell'Aeronautica uruguayana, 'furono ordinate dal Comando generale dell'Aeronautica (Fuerza Aerea), su richiesta del Servizio informazioni della Difesa (Servicio de Información de Defensa, SID) e coordinate da tale Servizio'. Nel rapporto si puntualizza che la gestione dei detenuti trasferiti era di esclusiva pertinenza del SID e che quindi gli equipaggi ignoravano l'identità dei detenuti. L'Esercito ha prodotto il rapporto più articolato, completo di un allegato in cui vengono elencati 27 casi di scomparsi in Uruguay, per 22 dei quali si forniscono informazioni come la data del sequestro, la forza che operò la detenzione (nella maggior parte dei casi l'OCOA, in alcuni il SID, in altri non si specifica). Per quasi tutti i casi, si conclude spiegando che i resti dei cadaveri furono successivamente riesumati, cremati e le ceneri disperse. Questa macabra procedura, si chiarisce nella relazione, avvenne nel 1984, pochi mesi prima della fine della dittatura militare e venne denominata 'Operacon Zanahoria' ('operazione carota'). Così mentre in Argentina per far scomparire le prove dei propri crimini poco prima dell'insediamento di un governo democratico, le autorità militari fecero incenerire gli archivi della repressione, in Uruguay fecero incenerire i cadaveri. I rapporti ufficiali delle forze armate forniscono inoltre alcune informazioni sulle modalità operative degli apparati repressivi durante la dittatura militare, che confermano quanto da anni andavano denunciando le associazioni dei familiari degli scomparsi. La Marina ha affermato che dal 1974 al 1985 le forze armate operavano 'con piccoli gruppi compartimentalizzati, utilizzando pseudonimi e abiti civili'. L'esercito ha ammesso le detenzioni clandestine e l'uso di menzogne per coprire la morte dei detenuti. Su richiesta della presidenza della Repubblica, alla fine di settembre 2005, la Marina uruguayana ha prodotto un secondo rapporto ufficiale, questa volta relativo ai cittadini uruguaiani scomparsi in Argentina. Il contenuto di questo rapporto è di particolare rilevanza per i capi D1/D2 (i casi DOSSETTI, GARCIA, CASCO, D'ELIA, BORELLI e GAMBARO, che verranno esaminati di seguito). La Marina ha sostanzialmente ammesso l'uso della tortura presso la sua unità più attiva nel campo della repressione politica (i Fusileros Navales o FUSNA), pur denominandolo 'pressioni fisiche' e delimitandone l'utilizzo nel tempo quasi esclusivamente a partire dalla metà degli anni Settanta. Ha inoltre illustrato la collaborazione, nel campo della lotta alle organizzazioni considerate sovversive, tra organismi della Marina uruguayana e argentina, collaborazione che si è sostanziata, fra le altre cose, nel trasferimento clandestino in Argentina di cittadini argentini arrestati in Uruguay e in viaggi a Montevideo di ufficiali della Marina argentina, accompagnati da detenuti collaboratori appartenenti al Movimiento Montonero (i così detti 'marcatori', ovverosia detenuti utilizzati per individuare e catturare i loro

compagni di militanza politica). Il COSENA (Consejo de Seguridad Nacional) assisteva il potere esecutivo in materia di sicurezza nazionale. Era presieduto dal presidente della Repubblica e composto da otto membri permanenti: i ministri di interno, difesa, esteri, economia e finanze, dal direttore dell'ufficio programmazione e bilancio e dai comandanti in capo delle Forze Armate. Si rammenta in proposito che hanno fatto parte del COSENA Juan Carlos BLANCO, in qualità di ministro delle relazioni estere dal golpe del 1973 al dicembre del 1985, e Gregorio ALVAREZ ARMELLINO, in qualità di generale dal gennaio 1978 al gennaio 1979 nonché in qualità di presidente della Repubblica dal settembre 1981 al febbraio 1985. Il COSENA aveva inoltre un segretario permanente, incarico svolto dal capo dello Stato maggiore congiunto (Estado Mayor Conjunto, ESMACO). La carica nel periodo considerato fu ricoperta dal generale Gregorio Conrado ÁLVAREZ ARMELLINO. In base alla Ley Organica Militar il comando superiore delle forze armate competeva al presidente della Repubblica che lo esercitava tramite il ministro della difesa. La giunta dei comandanti in capo (Junta de Comandantes en Jefe, JCJ), definita dalla normativa istitutiva come un organo di assistenza, programmazione ed esecuzione congiunta del ministero della difesa) era formata dai comandanti in capo di Esercito, Marina e Forza Aerea e dipendeva direttamente dal comando superiore (e quindi dal presidente e dal ministro della difesa). Dalla giunta dei comandanti in capo dipendevano poi direttamente l'ESMACO (organo di studio, coordinamento, pianificazione e supervisione, formato da ufficiali delle tre forze) e il SID (Servicio de Información de Defensa) che giocherà un ruolo chiave nei sequestri e nell'uccisione di alcune delle vittime del presente procedimento, (comprese quelle di cui ai capi B1/B2). Le competenze specifiche della giunta dei comandanti in capo i cui compiti, secondo la legge, erano quelli di assistere il comando superiore in materia di utilizzo delle Forze Armate, di assicurare il coordinamento fra le distinte forze e fra le forze congiunte che avrebbero potuto formarsi, di proporre la creazione di altri organismi di pianificazione necessari ai fini della difesa nazionale, di regolamentare l'organizzazione e il funzionamento propri e di tutti gli organi da essa dipendenti.

L'organizzazione e le competenze delle forze di polizia, furono regolamentate, per il periodo considerato dal presente procedimento, dalla Ley Orgánica Policial del 1971 (n.13.963 del 22 maggio 1971). La polizia dipendeva dal potere esecutivo tramite il ministro dell'interno (che nel periodo in esame fu sempre un militare); suo compito era il mantenimento dell'ordine pubblico. La legge stabiliva anche la ripartizione interna della polizia e i compiti specifici delle singole direzioni e intendenze.

In particolare, è utile precisare la collocazione gerarchica della Dirección Nacional de Información e Inteligencia, la quale, pur avendo giurisdizione nazionale, ricadeva nell'orbita della Jefatura de policía di Montevideo, ne era direttore un funzionario di fiducia del ministro dell'interno, da questi direttamente dipendente. Funzionari di questa direzione ebbero un ruolo importante nell'uccisione di Daniel Alvaro BANFI, di Andrés BELLIZZI e furono visti a Buenos Aires presso il centro clandestino di detenzione Automotores Orletti dove furono detenuti Gerardo GATTI, María Emilia

ISLAS, Juan Pablo RECAGNO e Bernardo ARNONE. Da quanto precede si ricava, come, in materia di sicurezza nazionale, mantenimento dell'ordine pubblico, organizzazione e utilizzo delle Forze Armate e di polizia, il potere decisionale fosse, di fatto, detenuto da cinque militari in attività (i tre comandanti in capo delle Forze Armate, il ministro dell'interno e il capo dell'ESMACO) e dal ministro della difesa e da quello degli esteri, tutti membri del COSENA. Le competenze del SID (Servicio de Información de Defensa) erano stabilite e regolamentate dalla Ley orgánica militar. Il SID dipendeva dalla giunta dei comandanti in capo, costituendo il principale organo di informazione dello Stato Maggiore Congiunto. Era diretto da un ufficiale generale o superiore delle Forze Armate, mentre la vicedirezione sarà affidata a tre vicedirettori, colonnelli o capitani di vascello. Del SID facevano parte membri di tutte le forze di sicurezza ed era diviso in cinque dipartimenti. Nel 1976 direttore del SID era il generale Amaury PRANTL, successivamente prese l'incarico il generale Iván PAULOS. Il Dipartimento 3 era quello che si occupava della repressione politica. All'epoca dei fatti oggetto del presente procedimento, direttore del dipartimento era il tenente colonnello Antonio RODRIGUEZ BURATTI, mentre il suo vice era il maggiore José Antonio GAVAZZO, che era anche l'uomo di fiducia di PRANTL. Nell'ambito della Marina il principale organismo che si occupava di repressione politica era il servizio informazioni dei Fusíleros Navales (FUSNA). Questo servizio svolse, come si dirà, un ruolo importante nella scomparsa dei cittadini italiani GARCIA, DOSSETTI, CASCO, D'ELIA, BORELLI e GAMBARO. Nel complesso, però, le attività criminali più significative che portarono alla uccisione degli oppositori politici furono poste in essere da uomini del SID e dell'OCOA (Organos Coordinadores de Operaciones Antisubversivas), come è stato ribadito dal rapporto ufficiale dell'Esercito. Presso ciascuna delle quattro divisioni dell'esercito (a carico di ognuna delle quali si trovava una regione militare) esisteva un organismo denominato appunto OCOA formato da personale proveniente dalle tre Forze Armate e dalla polizia. Tali organismi conducevano indagini, effettuavano detenzioni, interrogatori e torture, operando in stretta collaborazione con il D-3 del SID, sia in Uruguay che nelle operazioni all'estero. Il più grande centro clandestino di detenzione gestito dall'OCOA fu, dall'inizio del 1975 fino ad almeno l'aprile del 1977, il cosiddetto '300 Carlos'. Nel gennaio del 1977 i detenuti del '300 Carlos' furono trasferiti a un nuovo CCD, 'La Tablada'. Dalla relazione sul destino degli scomparsi prodotta dallo stesso Esercito uruguayano ad agosto 2005, si evince inequivocabilmente il ruolo svolto da questi centri clandestini.

Ciò detto, va innanzitutto rilevato che, ai fini dell'affermazione di responsabilità, occorre prendere in esame i delitti di omicidio corredati dalle aggravanti della premeditazione e delle sevizie, escluse le quali gli stessi delitti di omicidio, non diversamente dai delitti di sequestro di persona a scopo estorsione, sarebbero prescritti.

L'accusa per affermare la penale responsabilità degli imputati in ordine ai delitti di omicidio cui ai capi B1/B2 svolge le seguenti considerazioni: "appare doveroso ritenere sin da ora privo di pregio - anticipando eventuali rilievi difensivi - in punto di

diritto penale sostanziale, l'assunto finalizzato a porre in dubbio la sussistenza dei fatti oggetto di imputazione e cioè le uccisioni dei poveri *desaparecidos*, atteso il mancato ritrovamento delle spoglie, essendo sufficiente richiamare l'insegnamento della Corte Regolatrice secondo cui è '...principio assodato nel nostro sistema processuale che l'assenza del cadavere dell'ucciso non impedisce la formazione della prova di omicidio, (cfr. Cassazione penale sez. 1, data: 13/12/2007, n. 4494, fonti: CED Cassazione penale 2008, Cass. pen. 2009, 1, 200), né incide sul principio di responsabilità. Una volta provato l'omicidio senza che il cadavere sia stato rinvenuto, il concorrente reato di soppressione (cioè il nascondimento del morto) affinché il cadavere venga definitivamente sottratto alle ricerche altrui e non possa più essere ritrovato, se non in via accidentale, è in 're ipsa', ed ovviamente nessuna ricostruzione delle modalità esatte di soppressione può essere data dal giudice, che ogni ricostruzione sarebbe frutto di fantasiose illazioni e non di prove, proprio per l'assenza del cadavere. Non può dunque dolersi la difesa del 'vuoto' di motivazione in ordine al reato di cui all'art. 411 c.p. D'altra parte, se per la condanna del reato 'de quo' occorresse ritrovare il cadavere, sarebbe punibile concretamente solo l'occultamento temporaneo, perchè solo il ritrovamento del cadavere permetterebbe di chiarire (attraverso una perizia medicolegale) le modalità esatte della condotta dell'autore del reato".

Questa Corte condivide l'assunto: ed invero, sia per il lungo tempo trascorso dai fatti (30/40 anni) senza che nessun *desaparecido* abbia fatto ritorno, sia per l'estensione 'di massa' del fenomeno, non è nemmeno prospettabile l'eventualità che non sia intervenuta la uccisione di tutti i *desaparecidos*. Del resto lo stesso imputato TROCCOLI nel suo libro 'L'Ira di Leviathan', che la Corte ha fatto tradurre, afferma in proposito: 'Il significato attribuito alle operazioni in Argentina, è quello che trasmette la parola *desaparecidos*, un termine al quale è stato assegnato un valore che va oltre il suo significato, al punto che nessuno vuole chiamare le cose con il proprio nome, i *desaparecidos*, ripeto, sono morti. Ma nessuno vuole ammetterlo, perché il termine viene utilizzato per mantenere la latenza delle circostanze della loro morte. Alcuni, i parenti e gli amici, per un vero e proprio dolore e un modo per trovare uno pseudo sollievo, attraverso la negazione del fatto, e molti, per alimentare la miseria del loro odio o vantaggio personale'.

Continua l'argomentazione accusatoria: "posta la sussistenza del fatto, non potrà peraltro - ed in tal senso si anticipa un ulteriore rilievo difensivo - valere ad escludere la rimproverabilità soggettiva degli autori, l'assunto secondo cui gli imputati avrebbero semplicemente obbedito ad ordini superiori, in quanto militari al servizio dell'Esercito uruguayano, e ciò non solo atteso il ruolo tutt'altro che subordinato [degli imputati], ma soprattutto alla luce della consolidata giurisprudenza edita in materia di crimini analoghi, secondo cui '...non è applicabile la causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere nel caso in cui il militare abbia agito in esecuzione di un ordine, impartitogli dal superiore gerarchico, avente ad oggetto la commissione di un reato, in quanto, per scriminare, l'ordine deve attenere al servizio e non eccedere i compiti d'istituto; in tal caso non solo il militare di grado inferiore

può opporre legittimamente rifiuto, ma ha anche il dovere di non darvi esecuzione e di avvisare immediatamente i superiori...’, (cfr. ex plurimis, Cassazione penale sezione V, 25/11/2008, n. 6064, fonti: CED Cassazione penale 2009)”.

Anche con tale impostazione concorda questa Corte dal momento che è pacifico che tutte le operazioni del plan Condor si consumavano nella piena illegalità, tristemente nota a vittime e protagonisti, e nella massima segretezza proprio per non disseminare di ‘prove’ il criminale percorso delle giunte militari e dei loro gregari.

Sempre secondo l’impianto accusatorio: “il presente procedimento può essere definito indiziario, quantomeno in ordine alla materiale partecipazione degli imputati all’assassinio dei congiunti delle parti civili in tale sede rappresentate, circostanza che - come si vedrà - non consente affatto di dubitare circa le responsabilità [degli imputati] in tal senso confortati da recente giurisprudenza secondo cui: ‘in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, ne’ cedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa risolversi in una visione unitaria, consentendo di attribuire il reato all’imputato ‘al di là di ogni ragionevole dubbio’ e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana ...’, (cfr. Cassazione penale sez. 1, data: 12/04/2016, n. 20461, fonti: CED Cassazione penale 2016). Ciò si afferma in quanto, ‘...nei processi penali incentrati sulla valutazione di prove di natura indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva del compendio probatorio non si può esaurire, in modo riduttivo, in una sommatoria degli indizi, che, in quanto tali, non possono assumere rilievo processuale, nè in senso favorevole, nè in senso sfavorevole all’imputato. Ne deriva ulteriormente che, nei processi indiziari, non si può mai prescindere dal compimento di un’operazione ermeneutica preliminare, consistente nel valutare ogni indizio singolarmente, nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per valorizzarlo successivamente, laddove sia possibile, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a evidenziarne le correlazioni probatorie e la confluenza in un contesto probatorio necessariamente omogeneo. Nè potrebbe essere diversamente, atteso che, la regola di giudizio compendiata nella formula costituzionale dell’al di là di ogni ragionevole dubbio, impone al giudice di pronunciare una sentenza di condanna nei confronti dell’imputato alla sola condizione - che presenta connotazioni epistemologiche prima ancora che processuali - che il dato probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili, ma la cui realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benchè minimo riscontro nelle emergenze probatorie,

ponendosi in ultima analisi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana'... ”.

Ancora si sostiene da parte dell'accusa che i principi generali che presiedono alla imputazione dell'evento nel caso di concorso di persone nel reato, impongono di ritenere la responsabilità per gli omicidi dei *desaparecidos* di tutti gli imputati di grado intermedio (per alcuni dei quali - ad avviso della Corte - è certamente provato il concorso nelle detenzioni clandestine e nelle sevizie inflitte durante gli interrogatori ai prigionieri). In particolare si assume quanto segue: “i gravissimi fatti di cui gli imputati sono accusati, vengono attribuiti loro a titolo di concorso con il diretto gerarchico superiore o inferiore. In termini generali, in applicazione della rigorosa regola stabilita dall'art. 110 c.p. in tema di concorso, in caso di omicidio doloso, sono punibili tutti coloro che hanno voluto l'evento morte, indipendentemente dal loro contributo causale, a condizione che venga dimostrato il proposito di uccidere in ognuno dei concorrenti. Di conseguenza, la giurisprudenza ha sottolineato la particolare ampiezza delle condotte idonee a configurare il concorso materiale nell'omicidio; a titolo esemplificativo, nella più recente giurisprudenza della Suprema Corte si è affermato che è sufficiente, al fini del concorso nel reato di omicidio, la condotta di chi mette a disposizione un alloggio al fine di procedere alla ricerca della vittima. Come noto, non è neppure richiesta una condotta attiva perché anche una mera omissione, nel caso sia collegata causalmente all'evento, è idonea - attraverso il meccanismo di imputazione stabilito dall'art. 40 cpv c.p., a configurare il concorso. Analogamente, in caso di concorso morale, la compartecipazione può realizzarsi mediante forme atipiche di condotta quali la istigazione, la determinazione e il rafforzamento dell'altrui proposito omicidiario, l'agevolazione alla sua preparazione o consumazione etc... , (cfr. Cass. 22 maggio 2013, Caniello e da ultimo, Cass. 6 giugno 2012, n. 31023). Anche in questo caso deve essere fornita la prova dell'apporto causale in rapporto all'azione altrui, restando distinto il tema dell'atipicità della condotta criminale da quella della sua valutazione probatoria. Sul punto, fermo restando che esiste una linea di demarcazione ben precisa tra connivenza non punibile e compartecipazione, si è affermato che non è richiesta la prova che senza un determinato contributo causale il proposito non sarebbe stato attuato (per l'evidente difficoltà della dimostrazione di un fatto inerente al foro interno dell'agente), ma è sufficiente la prova di tale rafforzamento, sia pure in misura modesta.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, invero, “il concorso di persone nel reato, in conformità alla teoria monistica, accolta dal legislatore, ha una struttura unitaria nella quale l'azione tipica è composta dalle condotte dei compartecipi, sicché gli atti dei singoli sono, al tempo stesso, loro propri e comuni anche agli altri e di essi ciascuno risponde interamente. Nel paradigma dell'art. 110 c.p. sono infatti riunite tutte le ipotesi di partecipazione criminosa per la cui realizzazione non è richiesto il previo concerto fra tutti i partecipanti, ma è indispensabile un individuale apporto materiale o psichico di ognuno verso l'identico risultato da tutti perseguito e cioè l'evento criminoso avuto di mira. Con la

conseguenza che attività costitutiva del concorso nel reato non è quindi solo quella rappresentata dalla partecipazione all'esecuzione materiale dello stesso, bensì anche quella riguardante la decisione e la preparazione del reato e la fornitura dei mezzi che ne consentano o ne facilitino la consumazione, perchè anche attraverso l'esplicazione di tale attività si viene a realizzare quell'associazione di diverse volontà costituenti altrettante cause coscienti produttrici dell'evento per effetto del quale ciascuno deve rispondere del risultato conseguito. Una volta accertato che un soggetto ha accettato e svolto il compito assegnatogli, costui deve rispondere, non solo dei reati da lui commessi, ma anche del reato fine e degli altri reati strumentali, materialmente eseguiti dai complici che, a loro volta, devono rispondere di quello o di quelli da lui commesso', (cfr. Cassazione penale. sez. II, 13/04/2011, ud. 13/04/2011 dep. 10/06/2011 n. 23395 in Banca Dati Dejure)".

Secondo l'accusa andrebbero richiamati anche i principi stabiliti in un'altra vicenda che ha in comune il fatto che i processi sono stati celebrati dopo molto tempo dai fatti, con analoghe difficoltà sul piano della loro ricostruzione, e cioè la vicenda dei rastrellamenti dei partigiani realizzati nella primavera del 1944 ad opera delle truppe tedesche del Comandante Winkler dove, sempre in tema di concorso, si è stabilito: 'ricorre quindi il concorso di persone nel reato tutte le volte in cui un militare investito di funzioni di comando, ricevuto un ordine manifestamente criminoso da trasmettere ai subordinati perchè provvedano alla sua materiale esecuzione, lo trasmetta e così determini i predetti subordinati a commettere uno o più fatti costituenti reato: ed è del tutto influente che poi il soggetto che ha trasmesso l'ordine partecipi materialmente o no alla sua esecuzione, poichè in ogni caso egli ha già apportato un contributo causale decisivo, senza il quale il reato non sarebbe stato commesso o, quanto meno, non sarebbe stato commesso secondo quelle peculiari modalità e in quel determinato contesto di luogo e tempo, (cfr. sentenza del Tribunale Militare di Verona. II sez. emessa il 6/7/2011 nell'ambito del proc. pen. n. 172/08 e n. 80/09 R.G.N.R. sentenza n. 43/2011)'.

I principi richiamati dall'accusa si attagliano anche ai casi oggetto del presente procedimento, ma occorre farne una corretta applicazione nel senso che, ferme restando l'ammissibilità della prova indiziaria e l'unitarietà della condotta nel concorso di persone nel reato, non può comunque ritenersi presuntivamente la responsabilità per gli omicidi dei soggetti che rivestivano cariche intermedie (omicidi che non potevano materialmente compiersi senza il loro contributo), sul solo rilievo delle funzioni esecutive di costoro, cinghie di trasmissione degli ordini provenienti dall'alto, e in difetto di sufficienti elementi individualizzanti e tali da consentire di ricollegare il singolo omicidio a ciascun imputato.

Ciò a differenza di quanto deve argomentarsi per gli imputati che rivestivano cariche di vertice, senza il cui benessere non è seriamente prospettabile che si procedesse alla soppressione fisica delle vittime. La discrezionalità nella scelta degli obiettivi, la diffusione nello spazio e nel tempo delle condotte di repressione, la serialità nelle modalità operative - tra l'altro - sono elementi tali da rendere del tutto impossibile anche solo ipotizzare che le condotte stesse possano essere state realizzate al di fuori

di precisi ordini e di una ben chiara gerarchia. Si tratta, evidentemente, di ordini manifestamente illegittimi, anzi palesemente costituenti reato, trattandosi di arresti e di privazioni della libertà personale indebiti perché commessi al di fuori di qualsiasi regola, fino alla tortura ed alla eliminazione fisica di inermi vittime, ovvero le più gravi violazioni che possano concepirsi dei più elementari diritti della persona, quali il diritto alla dignità personale ed alla vita. Da cui la giuridica impossibilità di invocare l'esimente codificata dall'art. 51 c.p., così come quella dello stato di necessità, non essendo mai emerse situazioni in cui gli artefici di queste condotte fossero posti in una condizione di assoluta impossibilità di dissociarsi da esse. Né può condividersi il richiamo che fa l'accusa ad altre decisioni in fattispecie asseritamente analoghe, pronunciate da diversa Corte di Assise del Tribunale di Roma, che avrebbe fatto corretta applicazione degli istituti sopra delineati, in casi accomunati, tra l'altro, anche dalla circostanza del mancato ritrovamento dei cadaveri, (ritenuto correttamente di nessun significato a fronte degli elementi emersi dall'istruttoria dibattimentale). Si cita ad esempio, la sentenza contro Acosta + altri, relativa ai *desaparecidos* della ESMA (Escuela Superior de Mecanica de la Armada) di Buenos Aires, ma in questa pronuncia si legge: "che gli imputati devono ritenersi autori materiali degli omicidi avendo posto in essere, quantomeno, una frazione dell'attività esecutiva dei delitti; essi hanno scelto gli obiettivi da colpire, li hanno sequestrati, li hanno torturati, li hanno tenuti in cattività per mesi, ne hanno deciso la sorte ed, infine, li hanno consegnati a coloro che li hanno gettati a mare, ben consapevoli della fine che avrebbero fatto". Orbene, nel presente procedimento non vi è prova certa che gli imputati appartenenti ai gradi militari intermedi abbiano deciso la sorte delle vittime e le abbiano consegnate a coloro che le uccisero (basti solo pensare all'evenienza, non infrequente nei casi presi in esame, del trasferimento delle vittime, anche per lunghi periodi, in altri centri clandestini di detenzione in cui operavano altri carcerieri appartenenti a diverse articolazioni militari, prima della loro soppressione finale che poteva seguire anche a distanza di mesi).

E' invece condivisibile quanto si afferma, con riferimento ai vertici dell'organizzazione militare, da parte della medesima Corte di Assise di Roma nell'ambito di altro processo per fatti analoghi (contro Suarez Mason + altri ritenuti responsabili della sparizione di diversi cittadini italo-argentini): "l'attività repressiva compiuta in violazione dei diritti fondamentali della persona, con sequestri accompagnati da violenze e saccheggi, con torture e detenzioni in condizioni disumane e senza imputazioni, con esecuzioni senza processi e senza sentenze, era sistematica e generalizzata, sicché non possono non risponderne, indipendentemente dall'esistenza di uno specifico ordine, i comandanti che avevano contribuito alla ideazione e pianificazione di quei metodi ed avevano trasmesso direttive finalizzate proprio alla distruzione fisica ed all'annientamento dei presunti sovversivi", (cfr. sentenza della II Corte di Assise di Roma, 6/12/2000, n. 1402/93 R.G. G.I.P. n. 40/2000 del registro sentenze, procedimento contro Suarez Mason + altri).

Ritiene questa Corte che tale certezza, in relazione ai capi di imputazione B1/B2, risulta acquisita per il solo imputato BLANCO, per le stesse ragioni già chiarite con

riferimento al capo A1, mentre per tutti i militari uruguaiani indicati nel medesimo capo B1/B2 e individuati come operativi all'interno di Automotores Orletti, può solo affermarsi che, ciascuno per il proprio ruolo e le rispettive funzioni, ha partecipato soltanto ad una frazione dell'operazione: ovvero all'individuazione, al sequestro, alla detenzione illecita, agli interrogatori, alle torture degli ostaggi, ma non alla loro uccisione. Con riferimento infatti all'uccisione e all'eliminazione dei cadaveri, non si è raggiunta alcuna certezza soggettiva. D'altro canto, dal punto di vista degli effetti pratici, per i quadri militari intermedi che avevano operato a Orletti, le suesposte conclusioni non muterebbero neppure nell'ipotesi in cui si volessero ritenere le condotte omicidarie ascrivibili a costoro sotto forma di dolo eventuale (il che, per tutto quanto argomentato in ordine alla genesi dei delitti contestati, ovvero il plan Condor, è da escludersi) consistente nella previsione e nella conseguente accettazione del rischio della morte delle persone, da loro tenute sequestrate e sottoposte a tortura. Infatti, il dolo eventuale (a prescindere dal fatto che sarebbe del tutto ipotetico ritenere, ad esempio, gli ostaggi rimasti vittime delle torture) è inconciliabile con l'aggravante della premeditazione che consiste in una intensa volizione del risultato della condotta, in quanto il dolo eventuale comporta una situazione psicologica 'debole', caratterizzata dalla semplice accettazione da parte dell'agente, del rischio del prodursi dell'evento): in tal caso infatti, e per questi imputati, gli omicidi sarebbero prescritti. Invece a parere di questa Corte la premeditazione è pienamente provata nel suo duplice requisito ideologico (il plan Condor ha gettato le basi per una vera e propria pianificazione delle uccisioni di massa) e cronologico, così come sono provate tutte le altre aggravanti contestate: è appena il caso di aggiungere che circa l'aggravante di 'aver adoperato sevizie o crudeltà verso le persone', la Corte d'Assise di Roma con la già citata sentenza 'Astiz' (anche sul punto in disamina confermata in Cassazione), sostenne che costituì indubbiamente una manifestazione autonoma ed ulteriore di estrema crudeltà la privazione deliberata 'perfino del conforto di una tomba' per i parenti delle vittime, (anche a voler tacere del disumano contesto di gratuite violenze inflitte alle vittime, che non può essere messo in dubbio). Sul punto poi dell'effettivo ruolo avuto da imputati la cui presenza è ricorrente nelle testimonianze e che vengono indicati come crudeli seviziatori dotati di un potere assoluto nei confronti dei prigionieri, (in particolare GAVAZZO), va rimarcato che la stessa teste NORES MONTEDONICO ha specificato che proprio GAVAZZO gli aveva detto che: "i trasferimenti potevano avvenire soltanto con l'autorizzazione del generale PRANTL".

Conclusivamente osserva la Corte che possono ritenersi responsabili dei soli delitti di sequestro di persona a scopo estorsione per la loro assidua ed attiva presenza nei centri di detenzione clandestina dove erano internate le vittime del capo B1/B2, gli imputati: Pedro Antonio MATO NARBONDO, ('El Burro') uruguaiano, José Horacio GAVAZZO PEREIRA, ('Gabito' o 'Nino') uruguaiano, José Ricardo ARAB FERNANDEZ, ('el Turco') uruguaiano, Ricardo José MEDINA BLANCO, uruguaiano, Luis Alfredo MAURENTE MATA, uruguaiano, José Felipe SANDE LIMA, uruguaiano, nel 1976 tenente del SID, Ernesto SOCA, uruguaiano,

(pseudonimo 'Dracula'), nel 1976 caporale al servizio del SID, tutti i predetti quali ufficiali e militari del SID, e inoltre Ernesto Avelino RAMAS PEREIRA, ('El Tordillo', 'Punales' e 'Gallego') uruguaiano, Jorge Alberto SILVERA QUESADA, uruguaiano, Gilberto Valentin VASQUEZ BISIO, ('Pepe') uruguaiano gli ultimi due quali ufficiali dell'OCOA uruguaiano in coordinamento con la SIDE (Secretaria de Inteligencia) argentina, (lo stesso GAVAZZO, come detto, indicato dai testi come 'uno che comandava', era subordinato al generale PRANTL, quale comandante in capo del SID, cui è subentrato l'imputato deceduto Ivan PAULOS, e in particolare il suo Dipartimento 3, addetto alla repressione politica, era comandato dal colonnello BURATTI, di cui GAVAZZO era solo il vice, vi sono concordi testimonianze che ne collocano la presenza attiva nei centri clandestini di detenzione come persone addette agli interrogatori ed anche esecutori materiali delle torture nei periodi in cui vi erano ristrette le vittime.

Tuttavia risalendo i sequestri di persona all'anno 1976 (e quindi, nel vigore di una normativa più favorevole) ed essendo decorsi oltre 40 anni dalla loro commissione, va pronunciata nei confronti dei predetti imputati sentenza di non doversi procedere per essere i relativi delitti estinti per intervenuta prescrizione.

Differenti considerazioni, come si è visto, vanno svolte per gli imputati sopra indicati in ordine ai delitti di omicidio. Ed invero, nell'approccio a fattispecie pluripersonali, ed in particolare a quelle maturate in contesti di strutture criminali organizzate, (cui le articolazioni soggettive del plan Condor possono essere assimilate), va innanzitutto ricordato che è principio indefettibile per la giurisprudenza di legittimità che «il ruolo di partecipe rivestito da taluno nell'ambito della struttura organizzativa criminale non è di per sé solo sufficiente a far presumere la sua automatica responsabilità per ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, anche se riferibile all'organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso, giacché dei reati-fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta criminosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di 'posizione' o da 'riscontro d'ambiente', (tra le molte, Sez. VI, sentenza n. 3194 del 15/11/2007, rv. 238402).

Il principio costituisce la particolare declinazione, sul terreno della programmazione pluripersonale di comportamenti illeciti, di un principio ancor più generale.

È vero, cioè, che il legislatore ha rinunciato ad una descrizione della condotta tipica concorsuale (che invece esiste in altri ordinamenti), ed ha fatto piuttosto ricorso al criterio dell'orientamento causale, sancendo la punizione di ogni atteggiamento, commissivo od omissivo, che risulti aver concorso alla produzione dell'evento antiggiuridico (nel caso di specie: la morte). La responsabilità dell'agente, per altro, non può che fondarsi su una specifica condotta, riconoscibile per la sua efficienza in termini eziologici, e non su una qualsiasi altra forma di coinvolgimento nella vicenda culminata con la violazione del precetto penale. Il ruolo decisivo dell'orientamento

causale, quale fattore di determinazione della condotta tipica, implica la necessità che venga descritto, con adeguata precisione, non solo l'influsso attribuito al preteso concorrente nell'economia dell'accadimento criminale, ma anche il comportamento attraverso il quale l'influsso medesimo sarebbe stato esercitato. La condotta di concorso, come tutte quelle causalmente tipizzate, non è individuata dalla legge nelle forme di possibile manifestazione, ma non per questo può essere priva di corrispondenza ad un modello normativo.

Il riflesso immediato delle considerazioni appena svolte è che il pubblico ministero nella contestazione, ed il giudice nella ricostruzione, non possono esimersi dall'obbligo di indicare (il primo) e dimostrare (il secondo) attraverso quale specifica forma si sia manifestata una concreta partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato, in rapporto di causalità concorrente rispetto alle attività poste in essere dagli ulteriori agenti. Come efficacemente si è detto più volte, nella giurisprudenza di legittimità, non va confusa l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 c.p., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà» (Sez. Un., sentenza n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, rv. 226101; in seguito, Sez. I, sentenza n. 4060 dell'8/11/2007, rv. 239196; Sez. I, sentenza n. 5631 del 17/1/2008, rv. 238648; Cass. Sez. I, sentenza n. 10730 del 18/2/2009, rv. 242849; Sez. I, sentenza n. 14684 del 28/2/2014, rv. 259603). È noto, d'altra parte, che la partecipazione non è integrata da atteggiamenti di mera connivenza (ex multis, Sez. IV, sentenza n. 4055 del 12/12/2013, rv. 258186). Se le prove raccolte nel caso concreto non riescono a lumeggiare la condotta concorsuale e lo sviluppo dei suoi effetti, in rapporto alla causazione dell'evento antigiusuridico, allora si tratterà di prove insufficienti per una dichiarazione di responsabilità, per quanto plausibile possa apparire, magari a partire dalla sua accertata consapevolezza degli avvenimenti, che un determinato soggetto sia stato coinvolto nella vicenda criminale.

Oggetto della prova del reato pluripersonale, a norma dell'art. 187 c.p.p., comma 1, è insomma una specifica condotta ad efficienza causale accertata (e descritta).

Naturalmente, la prova in questione può essere fornita e raccolta attraverso qualunque mezzo, e può anche essere desunta, mediante affidabili inferenze, dalle conoscenze acquisite circa i meccanismi decisionali ed operativi del gruppo criminale nel cui ambito sia maturata una determinata iniziativa criminosa. La produzione giurisprudenziale al proposito risente in misura decisiva delle caratteristiche dei casi concreti, dalle organizzazioni mafiose (ad esempio, Sez. V, sentenza n. 7660 del 31/1/2007, rv. 236523) ai gruppi terroristici (Sez. V, sentenza n. 13088 del 7/12/2007, rv. 240010). Nondimeno, è evidente che la prova del concreto coinvolgimento in un reato-fine dell'associazione è prospettabile, nella logica dell'oltre ogni ragionevole dubbio, solo quando si risolva nell'inferenza necessaria del coinvolgimento di un determinato soggetto; nella sostanziale inconcepibilità, cioè, che l'accadimento considerato si verificasse in assenza dell'indicato coinvolgimento, e sempre che (per le ragioni già dette) l'inferenza si spinga fino alla determinazione dello specifico contributo causale attribuito al partecipe.

Condizioni del genere possono sussistere, in astratto, di fronte ad informazioni precise e conducenti sui citati meccanismi decisionali ed operativi, all'assenza di segnali nel caso concreto d'uno scarto procedimentale, alla certezza della riferibilità del fatto al gruppo preso in considerazione. Non è un caso dunque che, con l'approssimazione, sempre inevitabile quando vengono generalizzati ragionamenti probatori, si rilevi in genere come talvolta neppure un ruolo apicale valga per sé a dimostrare il concorso nella deliberazione di un delitto-fine che pure assuma importanza strategica. Vengono infatti valorizzati elementi aggiuntivi (come nella citata sentenza n. 7660/2007, relativamente alla commissione del fatto nel territorio specificamente assegnato al controllo del capo mandamento, o nella citata sentenza n. 13088/2007 avuto riguardo all'esiguità del numero di componenti dell'organizzazione ed al pregnante rilievo ideologico assegnato alla deliberazione del crimine intrapreso). In generale, è richiesta (con esiti spesso negativi) una verifica rigorosissima circa l'effettiva necessità (cioè ineluttabilità) dell'inferenza proposta (Sez. V, sentenza n. 22897 del 27/4/2001, rv. 219435; Sez. V, sentenza n. 18845 del 30/5/2002, rv. 226423; Sez. I sentenza n. 13349 del 2/12/2003, rv. 228379; Sez. VI, sentenza n. 6221 del 20/4/2005, rv. 233086; Sez. II, sentenza n. 3822 del 18/11/2005, rv. 233327). Un esempio tra tutti, relativamente recente: "la sola appartenenza all'organismo centrale di un'organizzazione criminale di stampo mafioso (nella specie cosa 'nostra'), investita del potere di deliberare in ordine alla commissione dei cosiddetti 'omicidi eccellenti', pur costituendo un indizio rilevante, non ha, tuttavia, valenza dimostrativa univoca circa il contributo di ciascuno dei suoi componenti alla realizzazione del reato-fine, essendo necessario che i singoli componenti, informati in ordine alla delibera da assumere, prestino il proprio consenso, anche tacito, fornendo così il loro contributo allo specifico reato" (cfr. Sez. I, sentenza n. 42990 del 18/9/2008, rv. 241820). La prova sugli elementi che fondano la responsabilità di un individuo nell'ambito di una fattispecie pluripersonale può essere data dalle dichiarazioni di un correo, e/o di una persona che abbia ricevuto, da altri soggetti, informazioni sul fatto considerato. Si tratta per altro, notoriamente, di una prova che richiede mezzi di valutazione particolarmente sofisticati. Vengono in rilievo i c.d. i rischi tipici di ogni prova dichiarativa: l'errore di percezione del dichiarante, o la cattiva qualità del suo ricordo, o la sommarietà delle sue capacità descrittive, o la sovrapposizione inconsapevole di cognizioni e supposizioni. Tutti rischi che si dilatano in misura esponenziale, come appunto nel presente procedimento, quando l'interessato non riferisca di fatti direttamente appresi, ma riporti informazioni ricevute da altri, con la conseguenza che le complessive valutazioni in punto di attendibilità devono svolgersi con riguardo a più fonti. In aggiunta, v'è naturalmente l'eventualità di un volontario mendacio, che assume un'importanza qualificata - senza per altro eliminare le problematiche comuni appena evocate - a fronte della congerie di interessi e motivazioni che usualmente si manifesta nei procedimenti per crimini consegnati alla 'storia'. D'altra parte specifiche dinamiche interne possono favorire la circolazione delle informazioni, oppure ostacolarla, o ancora determinare la diffusione di notizie false, poi magari riportate in buona fede. Quelle stesse

dinamiche, com'è noto, possono orientare la selezione delle informazioni, la relativa qualità, finanche nel rapporto diretto tra il dichiarante e l'autorità inquirente. Le Sezioni Unite (sentenza n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina) hanno recentemente illustrato i presupposti sistematici e le abitudini argomentative che devono (o non) orientare la valutazione delle prove dichiarative. In un sistema incentrato sul principio del libero convincimento del giudice appare poco coerente una catalogazione gerarchica in senso piramidale dei tipi di prova secondo una loro asserita ed astratta idoneità dimostrativa, sganciata dalla specifica realtà processuale. Nel sistema vigente, cioè, non è stata costituita una gerarchia formale delle fonti, che ne scandisca in termini progressivamente più riduttivi, sul piano astratto, l'efficacia dimostrativa. La 'preminenza' della testimonianza nasce dall'assenza, secondo l'id quod plerumque accidit', di un interesse personale del dichiarante all'esito del procedimento, anche se sconta altri eventuali fattori di crisi dell'attendibilità (tempo trascorso dai fatti, condizioni della percezione, ecc.), ma si ridimensiona immediatamente quando il caso concreto evidenzia ragioni di interesse, anche soltanto per effetto delle pretese risarcitorie avanzate dal testimone-persona offesa nei confronti dell'imputato. La descrizione particolareggiata di un fatto delittuoso recente, cui il dichiarante abbia preso parte personalmente, può avere capacità evocativa ben maggiore, una volta esclusi altri fattori di perturbazione. Allo stesso modo, se una dichiarazione di scienza diretta è in astratto più efficiente di quella 'de relato', non fosse altro perché elimina i rischi connessi alla doppia trasmissione del dato, nel caso concreto la rappresentazione attenta e particolareggiata del racconto appreso da altri, che si trovassero in condizione privilegiata per la percezione del fatto, potrebbe risultare più attendibile. In sostanza, il sistema processuale è ancor oggi improntato al principio del libero convincimento, come del resto testimonia l'art. 192 c.p.p., comma 1). Ma subito va aggiunta l'ovvia considerazione che il libero convincimento non è arbitrio, e deve maturare in base a criteri razionali di apprezzamento della prova, fondati anche su regole di esperienza, il cui valore euristico va sottoposto al controllo della comunità, ed a quello dei giudici di grado superiore, attraverso una motivazione che ne riproduca e ne certifichi la correttezza.

La decisione di condanna che si fondi su di un mero quadro indiziario, il quale non presenti i necessari caratteri di gravità, precisione e concordanza, è una decisione 'contra legem' ma, prima ancora, è una decisione irrazionale, e non adeguatamente motivata.

Ritornando alle posizioni che qui interessano, si osserva che, in applicazione dei sopraesposti principi, non sussistono elementi per ritenere con sufficiente certezza che gli altri imputati dei medesimi capi B1 e B2, tutti più o meno investiti di funzioni gerarchicamente subordinate, quadri intermedi, abbiano in qualche modo contribuito con adesione volontaria alle condotte omicidiarie. Di fatto è risultato che le vittime, da una certa data in poi, uscivano dalla disponibilità degli imputati in quanto trasferite o comunque non più viste nell'ultimo centro di detenzione noto (e nel quale erano presenti i detti imputati), ma il fatto che si ignori se venissero uccise immediatamente dopo o trasferite ancora in altri centri di detenzione ed uccise a

distanza di tempo (poiché si è verificato in un certo numero di casi che un prigioniero venisse deportato e avvistato, anche dopo un cospicuo lasso di tempo, in altro centro) rende arbitrario inferirne l'identità tra carcerieri identificati ed esecutori dell'omicidio, anche tenuto conto che gli imputati, per il tipo di qualifica che rivestivano di soggetti inseriti negli apparati di intelligence, erano specificamente addetti a compiti investigativi per espletare i quali necessitavano della disponibilità fisica dei prigionieri e della libertà di infliggere loro torture che non si estendevano automaticamente alla decisione di ucciderli (tanto è vero che non tutti i catturati sono morti, si pensi ad esempio alle numerose persone che sono venute a testimoniare nel presente procedimento) decisione di uccidere che, in difetto di ulteriori elementi, non può attribuirsi loro 'oltre ogni ragionevole dubbio'.

Invece per Juan Manuel CONTRERAS, cileno, quale responsabile del sistema Condor in Cile, (e, si soggiunge, uno dei suoi più zelanti promotori) in quanto a capo della DINA cilena, e Juan Carlos BLANCO, uruguaiano, ministro delle relazioni estere dal golpe del 1973 al 19/12/1976, va seguito un percorso argomentativo diverso, (che è quello che si è già esposto a proposito del medesimo BLANCO nel caso BANFI), stante il loro ruolo indiscusso di vertici della catena di comando che impone di ritenere che l'ordine di uccidere le vittime ebbe a partire proprio da loro e fosse contenuto nell'adesione al plan Condor. Pertanto va dichiarata la colpevolezza di BLANCO in ordine ai delitti di omicidio aggravati come contestati ai capi B1 e B2 della rubrica; va invece emessa pronuncia di non doversi procedere nei confronti di CONTRERAS in ordine a tutti i delitti ascrittigli in quanto estinti per morte dell'imputato.

capo C2

caso BELLIZZI

il caso di Andres Humberto Domingo BELLIZZI BELLIZZI si inquadra nella repressione del movimento studentesco uruguaiano Resistencia Obrero Estudiantil-ROE; BELLIZZI era stato sequestrato dalle autorità argentine, su richiesta di quelle uruguaiane, a Buenos Aires il 19/4/1977; risulta tra i *desaparecidos* per il quale è imputato:

Juan Manuel CONTRERAS, cileno, quale responsabile del Sistema Condor in Cile in quanto a capo della DINA (Direccion de Inteligencia Nacional Cile)

Si tratta, come già detto, di soggetto collocato ai vertici della catena di comando, per di più indiscusso promotore del progetto del 'plan Condor', uno dei più importanti e temuti generali della dittatura cilena, nonché unico imputato per il caso BELLIZZI; CONTRERAS risulta deceduto in data 7 agosto 2015, pertanto nei suoi confronti va emessa pronuncia di non doversi procedere perché i delitti a lui ascritti sono estinti per morte dell'imputato.